

PIETRO CERAMI

*Tabernae librariae.*

Profili terminologici, economici e giuridici  
del commercio librario  
e dell'attività editoriale nel mondo romano

Estratto

dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVIII  
(2015)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

DIRETTORI

Gianfranco Purpura

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaup@unipa.it](mailto:redazioneaup@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### ARTICOLI

P. CERAMI, <i>Tabernae librariae</i> . Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario e dell'attività editoriale nel mondo romano .....	9
G. FALCONE, La trattazione di Gai 3.140-141 sul <i>pretium</i> nella compravendita, tra ' <i>regulae</i> ' e <i>ius controversum</i> .....	37
O. LICANDRO, ' <i>Restitutio rei publicae</i> ' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone .....	57
S. LONGO, Il credito del <i>servus</i> nei confronti di un <i>extraneus</i> : ' <i>naturale</i> ' <i>creditum</i> ? .....	131
C. RUSSO RUGGERI, <i>Lex Cornelia iudiciaria</i> e pentitismo .....	177
S. SCIORTINO, <i>Denegare iudicium</i> e <i>denegare actionem</i> .....	197

### NOTE

G. ARICÒ ANSELMO, Dal Foro al Comizio. Un amichevole confronto di idee .....	241
G. D'ANGELO, <i>Vadimonium</i> e <i>cautio se exhibiturum</i> in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 <i>ad ed.</i> ) .....	253
M. MIGLIETTA, Per uno studio palingenetico di B. 60.3: il contributo dei commentari bizantini ad C. 3.35 .....	261
A. SCHMINCK †, Die Titelrubriken der <i>Ecloga</i> , der <i>Eisagoge</i> und des <i>Prochiron</i> ...	275

### VARIE

O. DILIBERTO, Una sconosciuta monografia palermitana sulla palingenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia) .....	291
G. FALCONE, ' <i>Fabulis</i> ', non ' <i>tabulis</i> ', in cost. <i>Imperatoriam</i> 3 .....	301
J.H.A. LOKIN - B.H. STOLTE, <i>In memoriam</i> Nicolaas van der Wal .....	313



PIETRO CERAMI  
(Università di Palermo)

*Tabernae librariae.*

Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario  
e dell'attività editoriale nel mondo romano

ABSTRACT

This essay concerns the juridical content of the '*taberna libraria*' locution, that the Author identifies and analyzes in light of the edictal-jurisprudential concepts of '*taberna instructa*' and of the jurisprudential locutions '*genera*' and '*instrumenta negotiationis*'. Within this framework the Author analyzes the '*taberna libraria*' with regard to business, contracts and criminal liability of publishers and editorial staff for the production and distribution of defamatory books.

PAROLE CHIAVE

Impresa editoriale, *genera* e *instrumenta negotiationis*; commercio librario; contratti; *libri ad infamiam*; *lex Cornelia de iniuriis*.



*TABERNAE LIBRARIAE.*  
PROFILI TERMINOLOGICI, ECONOMICI  
E GIURIDICI DEL COMMERCIO LIBRARIO  
E DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE NEL MONDO ROMANO

SOMMARIO: 1. Premessa: oggetto e obiettivi della ricerca. 2. Stato della dottrina in tema di produzione e circolazione dei libri. 3. Profili terminologici dell'attività libraria nel mondo romano: il senso della locuzione '*taberna libraria*'. 4. Tipologie professionali di operatori economici nel settore libraio: editori e/o commercianti (stanziali e ambulanti). 5. Le librerie editrici; profili organizzativi: *res et homines*. 6. Le librerie editrici: profili economico-commerciali. 7. Le librerie editrici: tipologie contrattuali. 8. La responsabilità penale dei librai. 9. Conclusioni.

1. Premessa: oggetto e obiettivi della ricerca.

L'oggetto della presente ricerca è costituito dall'attività economico-giuridica svolta, nell'antica Roma, dai gestori di *tabernae librariae* che, nell'ampio e assai variegato panorama delle aziende romane (*tabernae instructae*) e dei rispettivi '*genera negotiationum*',<sup>1</sup> erano contraddistinte dall'organizzazione di *res et homines*, funzionalmente predisposti dai rispettivi gestori per la riproduzione di copie di manoscritti destinati alla pubblicazione e alla commercializzazione.

Si tratta di un particolare aspetto dell'attività libraria che, in effetti, è stato sin qui o del tutto trascurato o, al meno, marginalmente considerato, dalla pur cospicua dottrina, storica e romanistica, che si è accumulata in tema di produzione e circolazione dei libri (*infra*, § 2).

Con riferimento, appunto, ai profili economico-giuridici della struttura imprenditoriale delle *tabernae librariae*, gli obiettivi e i correlati snodi del percorso argomentativo che mi accingo a svolgere possono essere così sintetizzati:

a) muoverò, anzitutto, da una preliminare analisi dei profili terminologici dell'attività libraria, che ritengo indispensabile per cogliere e apprezzare, in modo adeguato, il rilievo e la valenza tecnica della locuzione '*taberna libraria*' (§ 3);

b) procederò poi all'esame delle diverse tipologie dei librai del mondo romano, che, nel loro insieme, possono essere ricondotte – come avrò modo di precisare analiticamente (§ 4) – a tre distinte categorie di attività professionali nel settore specifico della produzione e della circolazione libraria: quella dei copisti; quella dei gestori di *tabernae*, articolate a loro volta

<sup>1</sup> Sulla nozione giurisprudenziale di '*taberna instructa*' e sui diversi '*genera negotiationum*' rinvio alle considerazioni da me svolte in P. CERAMI - A. PETRUCCI, *Diritto romano commerciale. Profilo storico*<sup>3</sup>, Torino 2010, 51 ss.

in *tabernae* destinate soltanto alla vendita o al prestito delle copie di manoscritti (librerie in senso stretto) e in *tabernae* destinate tanto alla riproduzione, quanto alla vendita o al prestito di copie (librerie editrici); quella, in fine, dei librai itineranti (§ 4);

c) concentrerò, quindi, l'attenzione sui profili organizzativi e sulla tipologia di 'instrumenta' delle librerie editrici (§ 5), al triplice scopo di vagliarne i profili economico-commerciali (§ 6), di puntualizzarne le tipologie contrattuali (§ 7), e di evidenziarne gli aspetti fondamentali della responsabilità penale dei gestori e del loro personale (§ 8).

## 2. Stato della dottrina in tema di produzione e circolazione dei libri.

Come ho già anticipato (§ 1), il tema della produzione e della circolazione dei libri nel mondo romano è stato oggetto di numerose e approfondite ricerche tanto in ambito storico-generale (studi di letteratura greco-romana e di storia generale), quanto in ambito romanistico.

In ambito storico-generale, l'indagine, fondamentalmente incentrata sul trinomio "autore – editore - pubblico", ha coinvolto un ampio ventaglio di problemi, funzionalmente connessi all'attività librai: forma libraria (rotoli papiracei, codici); materiali scrittori; tecnica compositiva; conservazione e restauro dei manoscritti; biblioteche (pubbliche e private) e librerie; rapporti tra autore ed editori; committenti e fruitori di testi; profili economici della circolazione libraria: libri nuovi e usati, edizioni di pregio; letture pubbliche e private; edizioni pirata e plagio; poteri politici e censura.<sup>2</sup>

In ambito romanistico, l'indagine è stata incentrata soprattutto sul rapporto tra l'autore e l'opera, e sui correlati problemi della configurabilità o meno di un diritto d'autore (sprovvisto di efficace e autonoma tutela in forza del principio dell'accessione delle *litterae* al materiale scrittorio) e del plagio (sfornito anch'esso d'idonea tutela giuridica);<sup>3</sup> nonché sulla responsabilità penale

<sup>2</sup> Sui punti, sopra menzionati, mi limito alle seguenti indicazioni bibliografiche: J CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'epoca dell'impero*, tr. it. di E. O. ZONA, Bari 1967, 222-231, con note a pp. 337-338 (per letture pubbliche ed edizioni); E. PAGLIA, *La cura del libro nel mondo antico. Guasti e restauro del rotolo di papiro*, Napoli 1997, 81 ss.; G. CAVALLO (a cura di), *Libri, editori e pubblico nel mondo antico*<sup>5</sup>, Bari 2009, con contributi (per l'età romana) di T. KLEBERG, *Commercio dei libri ed editoria nel mondo antico*, 40-79 (140-148, note), e dello stesso CAVALLO, *Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, 81-139 (148-160, note); G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIARDINA (direttori), *Lo spazio letterario di Roma antica*, II. *La circolazione del testo*<sup>2</sup>, Roma 1998, con contributi di CAVALLO, *Testo, libro, lettura*, 307-340; di P. FEDELI, *I sistemi di produzione e diffusione*, 343-378; di E. NARDUCCI, *Le risonanze del potere*, 533-577; e di A. GIARDINA - M. SILVESTRINI, *Il principe e il testo*, 579-613; E. J. KENNERY, *Libri e lettori nel mondo romano*, in *La letteratura latina della Cambridge University*, I, tr. it. di L. SIMONINI, Milano 1991, 5-51; H. BLANCK, *Il libro nel mondo antico*, a cura di R. OTRANTO, Bari 2008, 57 ss. (per materiali scrittori e biblioteche), 81 ss. [per quanto attiene agli operatori e alle modalità del restauro librario: *scribae*, *glutinatores* (rilegatori), *anagnostae* (correttori)]; M. CAROLI, *Il commercio dei libri nell'Egitto greco-romano*, in *Segno e testo. International Journal of manuscriptis and text transmission*, Università degli studi di Cassino, 10, 2012, 3-79; M. A. FORNES PALLICER - M. PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, *El proceso de composición de la obra ciceroniana según las cartas a Ático*, in *Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia* 3, 2013, 61-77, con letteratura (p. 76).

<sup>3</sup> Sul principio '*litterae chartis cedunt*' v., in particolare, U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino 2009, 49 ss., con letteratura; adde M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2009, 287 ss. Per il plagio cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti*, cit., 200 ss.; M. BRUTTI, *Il diritto*, cit., 208 s., con puntuali notazioni sulla irrilevanza giuridica del plagio dei prodotti dell'attività intellettuale nel diritto privato romano.



dell'autore, dell'amanuense e dell'editore per il contenuto del libro, con particolare riguardo ai 'libri ad infamiam',<sup>4</sup> e, di recente, anche sulla storia del libro, analizzata, sotto il duplice profilo delle sue vicende e del suo vocabolario, con specifico riguardo a fattispecie di legati di libri e di biblioteche, oggetto della casistica contemplata in D. 32.52 pr.-9 (Ulp. 24 *ad Sab.*).<sup>5</sup>

In entrambi gli ambiti, una particolare attenzione è stata rivolta al ruolo professionale dell'editore, che è stato ricostruito e valutato soprattutto alla luce dell'epistolario ciceroniano ad Attico, considerato da gran parte della dottrina addirittura come il fondatore dell'imprenditoria editoriale.<sup>6</sup>

È rimasta, tuttavia, estranea all'interesse e al correlato dibattito, non soltanto della dottrina storica, ma anche di quello della dottrina romanistica, una specifica e congrua analisi della valenza tecnico-giuridica della locuzione 'taberna libraria' alla luce della nozione giurisprudenziale di 'taberna instructa' [D. 5016.185 (Ulp. 28 *ad ed.*)] e delle locuzioni giurisprudenziali 'genera negotiationum' [D. 33.7.23 (Ner. 2 *resp.*)] e 'instrumenta negotiationum' [D. 33.7.13 pr.-1)], che costituiscono, invece, parametri e specifico oggetto della presente ricerca.

### 3. Profili terminologici dell'attività libraria nel mondo romano: il senso della locuzione 'taberna libraria'.

I segni linguistici, che più rilevano ai nostri fini, sono costituiti: a) dai sostantivi 'liber', 'librarius' e 'bibliopola', quest'ultimo, usualmente impiegato come calco latino del termine greco βιβλιοπώλης;<sup>7</sup> b) dal verbo 'edere'; c) dalla locuzione economico-giuridica 'taberna libraria' e dal sostantivo 'libraria', inteso e assunto come 'nomen negotiationis' (come chiarirò più avanti).

Il segno 'liber', che denotava inizialmente, in senso proprio, la sottile membrana sottostante alla corteccia dell'albero,<sup>8</sup> utilizzata per scrivere, fu poi usualmente adoperato, in senso metonimico, per denotare tutti i manoscritti (o parti degli stessi) costituiti di più fogli, a prescindere dalla materia utilizzata per la scrittura. Eloquente è, in tal senso, il seguente brano di Ulpiano in tema di legati di libri, chartae e bibliothecae:<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Sui 'libri ad infamiam' cfr. G. MUCIACCIA, «Libri ad infamiam» e «Lex Cornelia de iniuriis», in Index 26, 1998, 149-168; M. MIGLIETTA, *Elaborazione di Ulpiano e di Paolo intorno al «certum dicere» nell'«edictum generale» de iniuriis*, Lecce 2002, 8-98, con letteratura. R. SCEVOLA, 'Utilitas publica'. II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, in *L'Arte del diritto*, Collana diretta da L. GAROFALO, Padova 2012, 316-351, con altra letteratura; v. pure C. RUSSO RUGGERI, *Collaborazione dei correi dissociati nel sistema delle quaestiones perpetuae*, in *Studi per G. Nicosia*, VII, Milano 2007, 136-147; EAD., *Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino 2011, 82 ss.

<sup>5</sup> Cfr. M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana e storia del libro*, Roma 2008, 50 ss., con accurata esegesi dell'interessante brano ulpiano.

<sup>6</sup> Cfr. per tutti U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 163 ss., con letteratura. Da ultimo A. DORTMUND, *Römisches Buchwesen um die Zeitenwende. War T. Pomponius Atticus (110-32 v. Chr.) Verleger?*, Wiesbaden 2001, 187 ss., con specifico riguardo al ruolo di Attico e con dettagliata ricognizione critica della letteratura.

<sup>7</sup> Cfr. Martial., *Epigr.* 4.72.1-2; 13.3.4 (con specifico riferimento a Trifone, editore e venditore di libri); Plin., *Epist.* 9.11.2. In proposito v. P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 57; M. CAROLI, *Il commercio*, cit., 6 e nt. 20.

<sup>8</sup> *Isid.*, *Etym.* 6.13.3: *Liber est interior tunica corticis, quae ligno cohaeret*. V. pure E. J. KENNERY, *Libri e lettori*, cit., 23 s.

<sup>9</sup> Cfr. M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana*, cit., 50 ss.

D. 32.52 pr. (Ulp. 24 *ad Sab.*): *Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta* (foglio di papiro) *sive in membrana* (pergamena) *sint sive in quavis alia materia: sed et si in philyra* (scorza di tiglio) *aut in tilia* [tavoletta di tiglio] *(ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio* (corteccia d'albero), *idem erit dicendum.*

Il segno 'librarius' costituisce invece, sotto il profilo semantico, il conio latino di due diversi vocaboli greci, βιβλιογράφος e βιβλιοπώλης, che denotavano rispettivamente l'estensore di un testo scritto e il commerciante e/o l'editore di libri, ancorché i due termini non possano invero essere imputati con sicurezza ad attività professionali fra loro rigorosamente distinte.<sup>10</sup>

In particolare, è verosimile che, in una prima e più risalente accezione, il sostantivo *librarius*, al pari della locuzione aggettivale 'scriptor librarius',<sup>11</sup> abbia denotato il redattore di un testo autografo o scritto sotto dettatura o il copista di un preesistente manoscritto.<sup>12</sup>

In una seconda accezione, il sostantivo 'librarius', appare adoperato, al pari della locuzione aggettivale 'scriba librarius',<sup>13</sup> per designare anche gli addetti alla redazione delle *rationes publicae*,<sup>14</sup> e, in generale, tutti gli scribi a servizio di privati o di uffici pubblici (senato e magistrati).<sup>15</sup> In una terza accezione, che si afferma in età ciceroniana e si consolida nel corso del principato, il sostantivo *librarius*, al pari del segno *bibliopola* (cfr. sopra e nt. 7), fu adoperato per denotare l'editore e il commerciante di libri.<sup>16</sup>

In definitiva, il segno *librarius* costituisce un sostantivo polisemico, che sottende ed evoca tre distinte forme di attività nel processo di formazione e di diffusione dei libri:

<sup>10</sup> V., in tal senso, M. CAROLI, *Il commercio*, cit., 8 e nt. 25.

<sup>11</sup> Così in Horat., *Ars poet.* 354, dove 'scriptor librarius' denota il copista di un testo poetico, per distinguerlo dall'autore, che avendo redatto personalmente il componimento poetico, e non già 'alterius digitis' (Ovid., *Trist.* 3.3.1), è denominato appunto da Orazio con il semplice sostantivo 'scriptor' (Horat., *Ars poet.* 126). La stesura autografa dei componimenti poetici era, infatti, assai diffusa. Sul tema v. T. KLEBERG, *Commercio dei libri*, cit., 46. Non a caso gli antichi denominavano *scribae* tanto i librai, quanto i poeti. Così, appunto, Fest., v. *scribas* (L. 446.25-26): 'Scribas proprio nomine antiqui et librai et poetas vocabant'. Sul brano festino v., in particolare, B. ALBANESE, *Rilievi marginali su un carmen di Livio Andronico*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico*, I, 2004, 164 ss., ripubblicato in B. ALBANESE, *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 1066 ss. *Adde* U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 133 s. e nt. 1.

<sup>12</sup> Sul ruolo del copista v. T. KLEBERG, *Commercio dei libri*, cit., 45 ss., con letteratura nella nt. 49 (p. 142).

<sup>13</sup> Così in Varr., *De re rust.* 3.2.14, a proposito di un contabile al servizio di Varrone: 'scriba librarius, libertus eius, qui apparuit Varroni'.

<sup>14</sup> Cfr. Fest., v. *scribas* (L. 446.26-28): 'at nunc dicuntur scribae equidem librari, qui rationes publicas scribunt in tabulis'.

<sup>15</sup> In tal senso B. ALBANESE, *Rilievi marginali*, in *Scritti*, IV, cit., 1066 s.

<sup>16</sup> Parlo di affermazione e di successiva consolidazione perché mi sembra plausibile supporre che la diffusione e la vendita di libri siano state praticate anche in tempi antecedenti all'emersione di figure professionali di librai, editori e venditori di manoscritti. In tal senso v. pure P. FEDELI, *Il sistema di produzione*, cit., 354 s.; U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 163 nt. 6. L'affermazione in età ciceroniana dell'accezione in discorso è innegabilmente attestata non soltanto dall'epistolario di Cicerone ad Attico, ma anche dal *carmen* 14.17.18 di Catullo, in cui si afferma 'nam, si luxerit, ad librariorum curram scriinia', in considerazione del fatto che «i librai non possono essere, in questo caso, puri e semplici copisti, dato che si accenna a *scriinia* colmi di rotoli: si tratterà, quindi, dei librai, che riponevano in cassette cilindriche i rotoli di papiro». Così, a ragione, P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 355. *Adde* Horat., *Epist.* 1.20.1-2: 'liber . . . ut prostes Sociorum pumice mundus'. I *Sosii* erano, infatti, erano editori e non già copisti.

- a) la stesura autografa o *alterius digitis* di un testo in prosa o in versi, e la riproduzione di un testo per copiatura da un precedente manoscritto;
- b) la formulazione e contestuale dettatura del contenuto di un testo in prosa o in versi da parte del suo autore;<sup>17</sup>
- c) la riproduzione, la diffusione e la commercializzazione di copie di manoscritti di vario genere.

A queste tre distinte attività si riferisce esplicitamente Ulpiano in un brano del suo commentario *ad Edictum*, con specifico riferimento alla disciplina dei *libri ad infamiam alicuius pertinentes*:

D. 47.10.5.9 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit, composuerit, ediderit dolove malo fecerit quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, uti de ea re agere liceat et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse iubetur.*

Rinviando al § 8 l'esegesi del brano, fondamentalmente incentrato sulle conseguenze penali dei libri '*ad infamiam alicuius pertinentes*', per il momento mi limito a richiamare l'attenzione sul fatto che i tre verbi alludono, in modo univoco, a tre distinte attività in campo librario: la stesura autografa o '*alterius digitis*' di un testo (*scripserit*); la formulazione e la simultanea dettatura del contenuto di un testo in prosa o in versi da parte dell'autore (*composuerit*); la riproduzione e la diffusione di copie di un manoscritto '*ad infamiam alicuius pertinentem*' (*ediderit*).

Per quanto attiene, in particolare, al verbo '*edere*', il suo ambito denotativo appare funzionalmente connesso all'ideazione, stesura e diffusione di copie di un apografo o di sue successive trascrizioni, già circolanti.

'*Edere*' non costituiva, invero, l'esclusiva forma verbale per denotare la pubblicazione di un libro. Nelle fonti ricorrono, infatti, altri verbi, quali, ad esempio, *publicare*, *emittere*, *vulgare*, *divulgare*, *emanare*, *foras dare*.<sup>18</sup> La particolare fortuna che ha contrassegnato il verbo *edere* e i correlati sostantivi *editio*<sup>19</sup> e *editor*, sino ai giorni nostri, può essere fondamentalmente imputata al suo profilo semantico, che spazia dall'idea dell'atto creativo (ascrivibile all'autore e non già al semplice estensore del testo)<sup>20</sup> a quella della emendazione ed edizione del testo, attività che potevano essere entrambe unitariamente effettuate tanto dallo stesso autore,<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Horat., *Sat.* 1.4.9-10: (*Lucilius*) *in hora saepe ducentos, ut magnum, versus dictabat stans pede in uno.*

<sup>18</sup> Cfr. T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 47; P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 354, secondo il quale il verbo *edere* sarebbe già attestato in un discusso frammento degli *Annales* di Ennio: '*neque me decet hanc carinantibus edere chartis*' di Ennio, inserito dagli editori fra i frammenti degli annali '*incertae sedis*'; così, in particolare, O. SKUTSCH, *The annales of Quintus Ennius*, Oxford 1985, v. 458 (p. 113); I. VAHLEN, *Ennianae poesis reliquiae*, Lipsia 1903, v. 564 (p. 103); U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 163 e nt. 5, con letteratura.

<sup>19</sup> V., ad es., Quint., *Inst. orat.*, praef. 2: *ne praecipitetur editio*; 5.11.40: *qui* (un verso di Omero) *tamen non in omne editione reperitur*; 12.10.55: (l'avvocato) *multum ex eo quod potuit dici, recidetur, editio habebit omnia*; Tac., *Dial. de orat.* 3: *atque ideo maturare libri huius editione*; Plin., *epist.* 1.2.3: *me . . . ab editione* (di un suo libro) *non abhorre*; FV. 247 (Paul., 1 *editionis secundae de iurisdictione tutulari*).

<sup>20</sup> Sul punto U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 1 ss.

<sup>21</sup> L'edizione del libro da parte dello stesso autore doveva costituire verosimilmente, in tempi antecedenti-

nel caso in cui quest'ultimo fosse stato in grado di disporre di idonee attrezzature, quanto da altri soggetti, sia in veste di curatori,<sup>22</sup> che di gestori, a scopo di lucro, d'imprese editoriali (*tabernae librariae*).

Dopo aver tratteggiato, a grandi linee, il profilo semantico dei sostantivi *liber*, *librarius*, *bibliopola* e del verbo *edere*, mi sembra ora possibile e indispensabile cogliere e puntualizzare la valenza economico-giuridica della locuzione *taberna libraria*, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale del concetto di '*taberna instructa*' e delle correlate specificazioni '*genera*' e '*instrumenta negotiationis*'.

La nozione di *taberna instructa* è stata enunciata da Ulpiano in un brano del suo commentario alla clausola e alla relativa formula dell'*actio institoria*. Il giurista severiano, dopo aver precisato che il segno '*taberna*' designava qualsiasi edificio '*utile ad habitandum*' e non più, come in origine, un luogo chiuso da tavole,<sup>23</sup> così precisava il senso dell'aggettivo *instructa*:

D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*): '*Instructam autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat.*

Precisando – in conformità ad un consolidato indirizzo interpretativo: mi sembra questo il senso dell'espressione '*sic accipiemus*' – che l'aggettivo '*instructa*' denotava, nella sua accezione economico-giuridica, un complesso unitario di beni e di forze-lavoro, organizzati

ti all'affermazione di specifiche imprese editoriali, una tipologia di pubblicazione assai diffusa, come lascia supporre l'affermazione di Varrone (*de re rust.* 1.2.28: '*in magni illius Catonis libro, qui de agri cultura est editus*'), con specifico riguardo al *De agri cultura*, che era stato pubblicato da Catone il Vecchio; e, soprattutto, Cic., *ad Att.* 2.16.4, a proposito della richiesta rivoltagli dal fratello Quinto, di emendare e pubblicare i propri annali: '*Quintus me roget ut annalis suos emendem et edam*'. La lettera dell'Arpinate, scritta nella villa di Formia, nella primavera del 59 a.C., prova che Cicerone era dotato di una congrua e funzionale attrezzatura editoriale, almeno per il periodo antecedente al definitivo affidamento ad Attico della pubblicazione di tutti i suoi scritti, in conseguenza e per effetto del rilevante successo di vendite conseguito dall'orazione *pro Ligario* (46 a.C.), la cui edizione era stata curata, appunto, da Pomponio Attico: '*Ligarianam praeclare vendidisti. Posthac quicquid scripsero, tibi praeconium deferam*' (*ad Att.* 13.12.2).

Una conferma dell'autonoma pubblicazione dei suoi scritti, da parte dello stesso Cicerone, per il periodo antecedente all'edizione della *pro Ligario*, può essere ricavata, a mio avviso, da un brano del *De coniuratione Catilinae* di Sallustio, nel quale si attesta che il console Marco Tullio procedette (nel 60 a.C.) alla stesura e alla pubblicazione della prima orazione contro Catilina, che egli aveva pronunciato in senato, tre anni prima (63 a.C.): '*Tum M. Tullius consul, sive praesentiam eius timens, sive ira commotus, orationem habuit luculentam atque utilem rei publicae, quam postea scriptam edidit*' (Sall., *de coniur. Cat.* 31.6). V. pure Columel., *res rust.* 10 *praef.*, in cui l'Autore, riferendosi ai primi 9 libri dell'opera, già pubblicati, così afferma: '*si non sit dedecori prius editis a me scriptorum monumentis*'.

<sup>22</sup> Qual era, in particolare, Caio Ottavio Lampadione, filologo del secondo sec. a.C., il quale curò l'edizione del *Bellum punicum* di Nevio, che egli stesso divise in sette libri (cfr. E. J. KENNERY, *Libri e lettori*, cit., 734), nonché l'emendazione e l'edizione degli *Annales* di Ennio: edizione, quest'ultima, espressamente ricercata e lodata, in pieno secondo secolo d.C., dal retore Antonio Giuliano, sia per la sua alta e ammirevole antichità, sia per il fatto di essere stata curata da un apprezzato e autorevole filologo, come era appunto considerato, per pubblica fama, Lampadione: '*librum summae atque reverendae vetustatis, quem fere constabat Lampadionis manu emendatum*' (Gell., *N. A.* 18.5.11).

<sup>23</sup> D. 50.16.183 (Ulp. 28 *ad ed.*): '*Tabernae appellatio declarat omne utile ad habitandum aedificium, non ex eo quo tabulis cluditur.*

dal *negotiator* (imprenditore) per l'esercizio di una determinata *negotiatio* (impresa), Ulpiano volle evidenziare il rapporto di stretta complementarità che intercorreva fra due speculari locuzioni: *taberna instructa* e *negotiator*.<sup>24</sup> La prima coincide, in buona sostanza, con l'odierno concetto di azienda (cfr. art. 2555 c.c.). La seconda (*negotiator*) coincide con l'attuale nozione di «imprenditore»<sup>25</sup> e si risolveva, in piena sintonia con la sua peculiare accezione “editale - giurisprudenziale” di gestore di beni e forze-lavoro, nell'esercizio professionale di una determinata attività economica, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

Orbene, con specifico riferimento alla variegata gamma di attività economiche e alle correlate attrezzature, esercitate e organizzate dal *negotiator* nella struttura imprenditoriale, i giuristi romani parlavano, rispettivamente, di ‘*genera*’ e di ‘*instrumenta negotiationis*’.<sup>26</sup>

In questa prospettiva i sostantivi *taberna*, *negotiator* e *negotiatio* erano comunemente integrati, nella prassi degli operatori economici (imprenditori) e nel lessico giuridico, da specifici aggettivi, che esprimevano, in forma immediatamente ostensiva, tanto la specificità dell'ambito di attività economica, quanto la correlata tipologia delle attrezzature (*instrumenta*) impiegate nell'azienda.

In tal senso, si parlava, ad esempio, di *taberna casiaria* [D. 8.5.8.5 (Ulp. 17 *ad ed.*), con citazione del parere di Aristone]; *taberna ferraria* [D. 31.88.3 (Scaev. 3 *resp.*)]; *taberna cauponia* [D. 33.7.13 pr. (Paul. 4 *ad Sab.*)]; *taberna deversoria* (Varr., *de re rust.* 1.2.23);<sup>27</sup> *taberna purpuraria* [(D. 32.91.2 (Pap. 7 *resp.*)]; *taberna argentaria* [D. 18.1.32 (Ulp. 44 *ad Sab.*); Vitruv., *De arch.* 5.1.2]; di *negotiatio sagaria* e di *negotiatio lintearia* [D. 14.4.5.15 (Ulp. 29 *ad ed.*)]; e, con riferimento all'impresa di navigazione, di *navis instructa* [D. 14.1.1.8 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 14.2.6 (Iul. 86 *dig.*)].

Ricorrono, altresì, nelle fonti giuridiche, in tema di legati, circonlocuzioni denotative della tipologia aziendale e delle relative attrezzature, come ‘*taberna cum caenaculo cum mercibus et instrumentis et suppellectili quae ibi esset*’ [D. 33.7.7 (Scaev. 22 *dig.*)] e ‘*quae tabernarum exercendarum instruendarum pistrini cauponae causa facta parataque sunt*’ [D. 33.7.15 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*)].

Giova in proposito richiamare l'attenzione su un dato di notevole rilievo, e precisamente sul fatto che, nella prassi imprenditoriale e nel lessico giurisprudenziale, tipologie di aziende e delle relative attrezzature erano talvolta individuate con l'impiego del puro e semplice sostantivo, funzionalmente legato alla gestione di una specifica attività economica,<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Come ho già ricordato, la prima locuzione ricorreva espressamente nella formula dell'*actio (empti) institoria*; la seconda, al pari del segno *negotiator*, fu enucleata, invece, dalla giurisprudenza dal lessema editale ‘*negotiari*’, espressamente adoperato nell'editto ‘*de tributaria actione*’ e, segnatamente, nella formula dell'*actio empti tributaria*. In proposito v. P. CERAMI - A. PETRUCCI, *Diritto commerciale*, cit., 52 e 17.

<sup>25</sup> Art. 2982 c.c.: «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi».

<sup>26</sup> Così, ad es., D. 33.7.23 (Ner. 2 *resp.*): *Cum quaeratur, quod sit tabernae instrumentum, interesse, quod genus negotiationis in ea exerceri solitum sit.*

<sup>27</sup> Sulle *tabernae deversoriae* mi sia consentito rinviare alle considerazioni da me svolte in P. CERAMI, *Tabernae deversoriae. Settore economico e regime giuridico nel periodo imprenditoriale*, in C. RUSSO RUGGERI (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, Milano 2009, 450-481.

<sup>28</sup> Così, ad esempio, l'impresa bancaria era, non di raro, individuata soltanto con l'aggettivo sostantivato

anche allo scopo, peraltro espressamente evidenziato, di poter distinguere facilmente l'impresa (*negotiatio*) dal locale (*taberna*), sede dell'azienda. Così, in particolare, per distinguere agevolmente l'impresa alberghiera (*caupona*), intesa come complesso unitario di *res et homines*, dall'albergo (*taberna*), inteso come puro e semplice locale, si adoperava soltanto il sostantivo *caupona*, che era considerato appunto - come ebbe cura di precisare espressamente il giurista severiano Giulio Paolo, sulla scia di Nerazio Prisco - un '*momen negotiationis*':

D. 33.7.13 pr. (Paul. 4 *ad Sab.*): *Taberna cauponiae instrumento legato, etiam institores contineri, Neratius existimat: sed videndum, ne inter instrumentum tabernae cauponiae et instrumentum cauponiae sit discrimen, ut tabernae non nisi loci instrumenta sint, ut dolia vasa ancones calices trullae, quae circa cenam solent traici, item urnae aerae et congiaria sextaria et similia; cauponae autem, cun negotiationis nomen sit, etiam institores.*<sup>29</sup>

Orbene, tenuto conto dell'accezione economico-giuridica della locuzione editale, e al tempo stesso giurisprudenziale, '*taberna instructa*', nonché delle specificazioni '*genera*' e '*instrumenta negotiationis*', mi sembra del tutto plausibile dedurre che la locuzione *taberna libraria* denotasse, in senso tecnico, un complesso unitario di *res et homines ad negotiationem parati* (cfr., sul punto, § 5).

Ma c'è di più: lo stesso impiego di '*libraria*' (disgiunto, cioè, da *taberna*), espressamente utilizzato da Gellio in un brano delle Notti Attiche (5.4.1),<sup>30</sup> per denotare l'attività economica costituita dal commercio librario, a prescindere dalla sua specifica e stabile ubicazione,<sup>31</sup> si

'*argentaria*', al posto della locuzione '*taberna argentaria*'; cfr., in tal senso, D. 2.13.4.3 (Ulp. 4 *ad ed.*); D. 5.1.19.1 (Ulp. 60 *ad ed.*); Cic., *pro Caec.* 4.10; Plaut., *Truc.* 66; *Epid.* 199.

<sup>29</sup> Sul brano paulino v. da ultimo, M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013, 1 ss., 121 s. Così pure per l'impresa di balneazione: D. 33.7.13.1 (Paul. 4 *ad Sab.*); D. 33.7.17.2 (Marc. 7 *inst.*); Paul. Sent. 3.6.65; e per l'impresa di macinazione del frumento (*pistrinum*): D. 33.7.15 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*); D. 33.7.18.1 (Paul. 2 *ad Vitell.*).

<sup>30</sup> Gell., *N.A.* 5.4.1: *Apud Sigillaria forte in libraria ego et Iulius Paulus poeta, vir memoria nostra doctissimus, consideramus: atque ibi expositi erant Fabii annales, bonae atque sincerae vetustatis libri, quos venditor sine mendis esse contendebat.* Gellio, pur non essendo un '*iuris consultus*', in senso proprio, era edotto, come la stragrande maggioranza degli orati giudiziari, della terminologia e degli istituti giuridici. Si aggiunga, inoltre, che Gellio conosceva, per autonoma e diretta consultazione, la produzione del giurista Nerazio Prisco (età di Traiano e Adriano), che egli menziona espressamente in *N.A.* 4.4.4, e al quale risalgono le puntuali riflessioni in materia di *genera* e *instrumenta negotiationis* [cfr. D. 33.7.23 (Ner. 2 *resp.*), già trascritto sopra, nt. 26; e D. 33.7.13 pr. (Paul. 4 *ad Sab.*), che ho pure interamente trascritto sopra, nel testo].

<sup>31</sup> Mi riferisco al fatto che i *Sigillaria* costituivano verosimilmente un mercato mobile, in cui, durante la festa dei *Sigillaria*, che si svolgeva in stretta connessione con i *Saturnalia* (17-24 dicembre), si vendevano libri, oggetti d'arte, statuette di cera o di argilla. Cfr., in proposito, F. CAVAZZA (a cura di), *Aulo Gellio, Le notti attiche, libri IV-V. Introduzione, testo latino, traduzione e note*, Bologna 1987, 184 nt. 2. Erano, infatti, considerati commercianti tanto coloro che gestivano, personalmente o tramite un institore, una bottega, ovvero utilizzavano un luogo predeterminato per comprare e vendere, quanto tutti coloro che svolgevano la stessa attività (compravendita a fini di lucro) senza un luogo predeterminato. V., in tal senso, quanto afferma espressamente Paolo, con particolare riguardo al ruolo dell'institore, in un brano del suo *Liber singularis Variarum Lectionum*: D. 14.3.18 (Paul., l.s. *de variis lection.*): *Institor est, qui tabernae locove ad emendum vendendumve praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur.*

spiega con il fatto che questo sostantivo era considerato, al pari dei segni ‘*cauponia*’ (D. 33.7.13 pr.) e ‘*argentaria*’ (cfr., *infra*, nt. 28), un ‘*nomen negotiationis*’.

4. Tipologie professionali di operatori economici nel settore librario: editori e/o commercianti (stanziali e ambulanti).

Ho già anticipato (§ 3) che il termine *librarius*, in un’accezione affermatasi e consolidatasi fra l’età ciceroniana e il principato, era comunemente impiegato per denotare, in modo specifico, tanto l’editore, quanto il commerciante di libri.

Specularmente, la locuzione *taberna libraria* designava tanto il locale commerciale in cui il titolare vendeva libri di vario genere, quanto il locale commerciale in cui il gestore organizzava le complesse operazioni finalizzate all’edizione e alla circolazione di testi di varia natura.

In proposito è stato affermato che «abbastanza spesso è difficile o del tutto impossibile distinguere l’editore dal libraio dettagliante, il che in parte si spiega sicuramente col fatto che la stessa persona esercitava entrambe le attività».<sup>32</sup>

Sotto questo profilo, mi sembra che il dato più rilevante dell’esperienza commerciale romana in campo librario sia costituito dal primato, sotto il profilo statistico, delle «librerie editrici», la cui tipologia non è, peraltro, del tutto estranea all’odierna esperienza imprenditoriale. Non tutte le librerie, incentrate sulla vendita di libri, erano però, al tempo stesso, editrici. La differenza fra quelle destinate soltanto alla vendita, e quelle destinate anche all’edizione dei libri da porre poi in vendita, può essere fondamentalmente desunta, in via di principio, dalla diversa tipologia del personale (*homines*), impiegato nella *taberna* e delle attrezzature (*instrumenta*) in essa utilizzate.

Per quanto attiene specificamente alle librerie editrici, il personale e le attrezzature erano rispettivamente costituiti - come avrò modo di precisare analiticamente in seguito (§ 5) - da *amanuenses* (copisti), *anagnostae* (lettori e correttori) e *glutinatores* (rilegatori); e da una cospicua dotazione di materiale scrittorio, assai variegato [*calami*, *pinnae*, *membranae*, *foliae*, *schedae*, *macrocollum*: carta di grande formato (Cic., *ad Att.* 16.3.1) e di maggior costo (*ad Att.* 13.25.3), tavolette cerate, codici membranacei (Mart., *Epigr.* 1.2.3: *brevibus membrana tabellis*),<sup>33</sup> e da tavoli per scrivere (*mensae*), *armadia*, scaffali (*nidi*), cassette cilindriche (*scrinia*).

Ben più snello era, invece, l’assetto aziendale delle librerie destinate alla sola vendita di libri. Per quest’ultime, infatti, non era indispensabile l’impiego di un personale di alta specializzazione, qual era, invece, richiesto per la normale gestione delle librerie editrici (amanuensi, correttori, rilegatori); si aggiunga, inoltre, che anche le attrezzature erano sensibilmente diverse da quelle adoperate nelle librerie editrici, essendo essenzialmente costituite da *scrinia*,<sup>34</sup> *armadia*, *nidi*,<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Il tal senso v. T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 54.

<sup>33</sup> In proposito v., inoltre, quanto scrive Isidoro di Siviglia nel capitolo XIV del sesto libro delle sue *Etymologiae sive origines*, intitolato, appunto, ‘*De librariis et eorum instrumentis*’ (6.14.1-8).

<sup>34</sup> Catul., *Carm.* 14.17-18: *Nam, si luxerit, ad librariorum curram scrinia*; Martial., *Epigr.* 1.2.4: *scrinia de magnis*.

<sup>35</sup> Martial., *Epigr.* 1.17.15-17: *de primo dabit alterove nido rasum pumice purpuraque cultum denaris tibi quinque Martialem*.

*mensae* (tavoli per collocarvi libri), integrati da esemplari ed elenchi di autori e libri, che venivano di norma affissi, a scopo di pubblicità, negli stipiti (*pilae* o *columnae*) delle porte o nelle pareti esterne (*in fronte suspensa*) delle *tabernae*.<sup>36</sup>

In età imperiale le *tabernae librariae*, attrezzate e gestite<sup>37</sup> per il commercio librario, erano sparse in tutta l'Urbe<sup>38</sup> e, segnatamente, in alcune zone, nelle quali era concentrato il maggior numero dei negozi librari, come il quartiere dell'Argileto,<sup>39</sup> esteso dalla Subura al foro romano, o il vico Sandalario, che si trovava nelle vicinanze del Colosseo.<sup>40</sup>

Occorre, però, precisare che il commercio librario - al pari di altri settori dell'attività commerciale - poteva essere, in effetti, esercitato sia nell'ambito di una *taberna libraria*, contraddistinta da una sua stabile o temporanea ubicazione, sia da 'circitores' (ambulanti), che operavano appunto 'sine loco',<sup>41</sup> nello specifico ruolo professionale d'institori<sup>42</sup> dei titolari di *tabernae*, a prescindere dalla ubicazione stabile o temporanea di quest'ultime.

Fra i gestori di *tabernae librariae*, contraddistinte da un'ubicazione non stabile, ma soltanto temporanea, possono essere annoverati i librai che operavano nel quartiere dei Sigillari durante il periodo compreso fra le festività dei *Saturnalia* e dei *Sigillaria*.<sup>43</sup>

<sup>36</sup> Cfr., ad es., Horat., *Sat.* 1.4.71: *nulla taberna meos habeat neque pila libellos*; *Ars poet.* 372-73: *mediocribus esse poetis non homines, non di, non concessere columnae*; Epist. 1.20.1-2: *Vortumnnum Ianumque, liber, spectare videris, scilicet ut prostes Sosiorum pumice mundus*; Martial., *Epigr.* 1.117.10-13: *contra Caesaris est forum taberna scriptis postibus hinc et inde totis, omnis ut cito perlegas poetas*; Sen. phil., *Epist.* 4.33.3: *Non habemus itaque ista oculiferia nec emptorem decipimus nihil inventurum cum intraverit praeter illa quae in fronte suspensa sunt: ipsis permittimus unde velint sumere exemplar.*

<sup>37</sup> L'espressione 'gerere tabernam' ricorre esplicitamente in Martial., *Epigr.* 1.117.13-14, con specifico riferimento all'attività svolta da Atrecto, un librario del quartiere dell'Argileto: *Nec roges Atrectum – hoc nomen dominus gerit tabernae – de primo dabit alterove nido . . . Martiale.*

<sup>38</sup> Così Mart., *Epigr.* 1.2.5-6: *ne . . . erres urbe vagus tota*; il poeta ricorda, in particolare, una libreria gestita da un certo Secondo, liberto del dotto Lucenzio, allocata *limina post Pacis Palladiumque forum*' (1.2.7-8).

<sup>39</sup> V. Mart., *Epigr.* 1.117.9-10: *Argi nempe soles subire Letum*; 1.3.1: *Argiletanas mavis habitare tabernas, cum tibi, parve liber, scrina nostra vacent*. Mi sembra, in particolare, di notevole rilievo il fatto che, nel corso del principato, il commercio librario si sia rapidamente esteso dall'Urbe a tutte le province dell'impero. Cfr., in proposito, T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 59 ss.; P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 357; e, per quanto concerne specificamente l'Egitto, M. CAROLI, *Il commercio dei libri nell'Egitto greco-romano*, cit., 3 ss.

<sup>40</sup> Cfr. Gell., *N.A.* 18.4.1: *in Sandalario forte apud libentarios fuimus*; Galen., *De propriis libris*, prol. 1, dove si afferma espressamente che nel Sandalario si trovava, al suo tempo (secondo sec. d.C.), la maggior parte delle librerie di Roma.

<sup>41</sup> Locuzione, questa, esplicitamente adoperata dal giurista Paolo, in un brano accolto dai compilatori giustinianeî nel titolo 'De institoria actione' dei *Digesta* (che ho già trascritto sopra, nella nota 31), per denotare, appunto, l'attività commerciale svolta da ambulanti.

<sup>42</sup> Come afferma Ulpiano (D. 14.3.5.4, 28 *ad ed.*) erano considerati institori anche gli ambulanti (*circitores*), ai quali i commercianti davano merce (abiti o tessuti di lino, addotti, ovviamente a titolo di mero esempio,) da portare in giro e vendere: '*Sed etiam eos institores dicendos placuit, quibus vestiarii vel linterarii dant vestem circumferendam et distrahendam, quos vulgo circitores appellamus*'.

<sup>43</sup> Cfr. Gell., *N.A.* 5.4.1 (su cui v. sopra, § 3, nt. 31); 2.3.5, dove si ricorda l'acquisto, per venti monete d'oro, durante i sigillaria, di un prezioso manoscritto da parte del grammatico Fido Optato.



Un esempio d'institore, che operava, con molta verosimiglianza, come 'circitor' del titolare di una *taberna libraria*, può essere ravvisato, a mio avviso, nel papiro Petaus 30 del 183-184 d.C., che contiene una lettera di Giulio Placido, un romano residente a Ptolemais Hormou, nell'Arsinoite, con la quale quest'ultimo ragguagliava il padre Erclano in merito agli esiti di una trattativa libraria intercorsa fra lui e il bibliopola Deio, il quale aveva portato con sé in viaggio, un carico di circa 14 libri, sottoponendoli al vaglio dello stesso Giulio Placido. La scelta di quest'ultimo fu circoscritta a 8 libri, ricevuti in prestito (allo scopo di collazionarli con esemplari già posseduti) per 100 dracme, come attestano, appunto, le linee 3-7, che riferisco qui nella traduzione di Menico Caroli:<sup>44</sup> «Deio è venuto da noi e ci ha mostrato i sei codici in pergamena; ma io non ne ho scelto alcuno; abbiamo però collazionato altri 8 libri, per i quali ho versato la cifra di cento dracme».

Il testo del papiro non ci fornisce esplicite informazioni per quanto attiene alla professione di Deio. È, tuttavia, comunemente ammesso in dottrina che non si tratti del titolare di una *taberna libraria*. Turner, in particolare, ha parlato di «touring bookseller»<sup>45</sup> e, sulla sua scia, non pochi considerano Deio un libraio ambulante.<sup>46</sup> Ritengo, invece, alla luce delle considerazioni svolte da Ulpiano nel brano accolto in D. 14.3.5.4 (su cui v. nota 41), che Deio non fosse un generico 'circitor' (venditore ambulante), bensì un institore, che era stato preposto dal proprietario di una *taberna libraria* al commercio fuori sede, con il preciso compito di portare con sé, nel corso di periodiche missioni commerciali, una certa quantità di libri da mostrare, per venderli o prestarli, a eventuali amatori.

##### 5. Le librerie editrici; profili organizzativi: *res et homines*.

Dopo aver evidenziato, sia pure a grandi linee, le tipologie professionali degli operatori economici in campo librario, ritengo necessario procedere a una specifica puntualizzazione dell'assetto organizzativo delle librerie editrici, che costituivano – come ho già premesso (§ 4) – l'aspetto più rilevante dell'esperienza romana nel settore della produzione e della circolazione dei libri.

La sede delle librerie editrici era costituita normalmente da uno o più locali a piano terra (*taberna*), che si aprivano verso la strada ed erano essenzialmente utilizzati per l'esposizione e la vendita dei testi; e da altri locali (situati o nel retro bottega o nel piano sovrastante, con scala di collegamento con i locali del piano terra),<sup>47</sup> globalmente adoperati per tutte le complesse operazioni di allestimento di copie dei libri destinate alla vendita.

Lo svolgimento delle diverse attività, realizzate nelle sedi delle librerie editrici, può essere fondamentalmente dedotto da attestazioni relative ad alcune aziende che operarono fra

<sup>44</sup> M. CAROLI, *Il commercio dei libri nell'Egitto greco-romano*, cit., 15

<sup>45</sup> E. G. TURNER, *Greek Papyri. An Introduction*, Oxford 1980, 93; trad. it. *Papiri greci*, a cura di M. MANFREDI e L. MIGLIARDI ZINGALE, Roma 1984, 93.

<sup>46</sup> M. CAROLI, *Il commercio dei libri*, cit., 15 e nt. 48, con letteratura.

<sup>47</sup> Attiene a un assetto di questo tipo quanto attesta Cicerone nella seconda Filippica, con riferimento a un episodio verificatosi nel 52 a.C., quando Clodio, inseguito con la spada da Antonio, riuscì a sottrarsi alla furia di quest'ultimo, rifugiandosi nello spazio sottostante alla scala di una libreria: '*nisi se ille (Clodio) in scalas tabernae librariae coniecisset*' (*Phil.* 2.9.21).

metà del primo sec. a.C. e il secondo d.C., tanto a Roma, quanto in altre parti dell'impero romano.

Si tratta, in particolare, delle *tabernae librariae* di Tito Pomponio Attico (di cui siamo sufficientemente informati grazie alla biografia di Cornelio Nepote e, soprattutto, al copioso epistolario di Cicerone ad Attico), dei fratelli Sosii (editori di Orazio), di Doro (menzionato da Seneca, *De benef.* 7.6.1, e editore della monumentale opera di Tito Livio) e di Trifone (editore di Marziale e di Quintiliano), tutte con sede in Roma; e di Demetrio, il quale, nella seconda metà del secondo sec. d.C., gestiva nell'Egitto greco-romano una *taberna libraria*, forse ubicata a Ossirinco o ad Alessandria.<sup>48</sup>

Da dati complessivi delle menzionate *tabernae* e, segnatamente, di quelle con sede in Roma mi sembra possibile dedurre, in via preliminare, qualche utile spunto circa la tipologia della loro gestione e il rango sociale dei loro gestori.

L'assetto organizzativo delle *tabernae librariae* è da ascrivere, con ogni verosimiglianza, al modello tipologico della gestione personale e diretta da parte degli stessi proprietari. Il ricorso alla '*praepositio institoria*' era praticata soltanto per il commercio librario fuori sede, come prova, in particolare, il caso Deio (cfr. sopra, § 4).

Ritengo, in proposito, che la scelta della gestione personale e diretta dell'azienda libraria, da parte dei rispettivi proprietari, sia da imputare anzitutto al fatto che il libro, una volta pubblicato, poteva essere riprodotto e diffuso da altri editori, e in secondo luogo al numero, relativamente contenuto, di copie dei manoscritti, programmati e destinati alla vendita.<sup>49</sup> circostanze, queste, che – coniugate con l'elevato grado di specializzazione della '*negotiatio*' libraria – inducevano verosimilmente gli operatori del settore a escludere tanto la gestione indiretta, tecnicamente incentrata sulla *praepositio institoria* e la correlata responsabilità patrimoniale del preponente, sia pure entro i limiti della *praepositio*; quanto la costituzione di una specifica *negotiatio peculiaris*, gestita da un *servus negotiator*, in qualità di organo del peculio (impresa a responsabilità limitata).

La gestione personale e diretta di una libreria editrice, intesa e assunta come complesso di *res et homines ad negotiationem parati* (cfr. sopra, § 3), richiedeva ovviamente un costante impegno non soltanto nell'acquisizione e nella utilizzazione del variegato materiale scrittorio e delle altre attrezzature (*res*), già sopra menzionati (§ 4), ma anche – e soprattutto – nel reclutamento del personale idoneo all'espletamento delle attività connesse all'*iter* editoriale, nella correlata e conseguente distribuzione e assegnazione delle mansioni lavorative, e nella direzione e controllo delle diverse fasi della produzione e della diffusione dei libri.

Sotto questo profilo, le informazioni più dettagliate e interessanti attengono all'impresa editoriale di Tito Pomponio Attico, grazie soprattutto ai puntuali dati forniti dal ricchissimo epistolario ciceroniano ad Attico.

Sulla personalità di Pomponio Attico si è a lungo discusso in dottrina. Alcuni hanno ravvisato in Attico il fondatore dell'impresa editoriale; altri, invece, hanno contestato, sia pure con sfumature diverse,<sup>50</sup> la possibilità di ricondurre l'attività svolta da Attico allo

<sup>48</sup> Cfr., in materia, M. CAROLI, *Il commercio dei libri nell'Egitto greco-romano*, cit., 17-24, con specifico riguardo a Pap. Oxyr., 18/9192 e P.Horak, 16.

<sup>49</sup> Cfr. P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 360 s.; T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 43, 74 s.

<sup>50</sup> Per un quadro d'insieme delle diverse posizioni dottrinali sulla produzione libraria di Attico v. U.

schema dell'impresa editoriale, per due fondamentali motivi: anzitutto perché il commercio librario, esercitato prevalentemente da liberti, sarebbe stato incompatibile con la sua posizione sociale;<sup>51</sup> in secondo luogo perché la produzione libraria sarebbe stata effettuata da Attico esclusivamente per se stesso e per amici, qual era appunto Cicerone.

Entrambi gli indirizzi mi sembrano inaccettabili, nella misura in cui divergono dai concreti dati storici o per eccesso o per difetto.

Diverge per eccesso il primo indirizzo, in considerazione del fatto che l'asserzione della totale assenza di una qualsiasi attività editoriale di tipo professionale in tempi antecedenti ad Attico appare fondata su un preconceito.<sup>52</sup> Smentisce, invero, una siffatta asserzione almeno un brano del *De oratore* di Cicerone, in cui Antonio si rammarica che un suo *libellus*, intitolato '*De ratione dicendi*' (cfr. Cic., *Brut.* 44.163), sia stato edito e diffuso, per sua imprudenza e contro la sua volontà, in un numero consistente di copie, con il risultato di pervenire *in manus hominum*: '*qui me imprudente et invito excidit et pervenit in manus hominum*' (*de orat.* 1.21.94).<sup>53</sup>

Diverge, invece, per difetto il secondo indirizzo, perché trascura due rilevanti circostanze: a) anzitutto, che la posizione sociale di Pomponio Attico, esponente, al pari di Cicerone, del ceto equestre, era pienamente compatibile con l'attività editoriale,<sup>54</sup> che richiedeva una profonda e vasta cultura e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie; b) in secondo luogo, che la vocazione e la formazione professionale di Attico in campo imprenditoriale è attestata, in modo univoco, dall'epistolario di Cicerone non soltanto per il settore librario, come avrò modo di precisare subito, ma anche per il settore bancario, come possiamo desumere da un gruppo di lettere, scritte dall'oratore fra il 20 marzo del 45 a.C. e l'8 luglio del 44, con specifico riguardo alle modalità di finanziamento del soggiorno di studio di suo figlio in Atene.<sup>55</sup>

Circoscrivendo il discorso, in questa sede, all'impresa editoriale, cercherò ora di enuclearne i profili organizzativi alla luce dell'epistolario ciceroniano.

Attico svolse l'attività editoriale nella sua casa sul colle Quirinale, nella quale si trovavano, in particolare, – come attesta il suo biografo e amico Cornelio Nepote (*de viris ill.*, 25. Att. 13.3) – '*pueri litteratissimi, anagnostae optimi et plurimi librarii*'. Il biografo si limita, in effetti, a un semplice

BARTOCCI, *Aspetti giuridici dell'attività letteraria*, cit., 164 ss. e ntt. 10-17; da ultimo M. A. FORNES PALLICER - M. PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, *El proceso de composición*, cit., 62 e nt.2.

<sup>51</sup> Diversamente T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 58, secondo il quale «Attico, che era un cavaliere romano, giganteggiava anche dal punto di vista sociale fra la maggior parte dei suoi colleghi».

<sup>52</sup> Osserva ragionevolmente, in proposito, T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 41, che gli scritti di epici, storici, oratori arcaici «dovettero essere diffusi, editi e sicuramente anche venduti; noi però non conosciamo alcun editore o librario dell'epoca arcaica. Nessuno di loro ha avuto uno scambio epistolare con un Cicerone che potesse tramandare il nome alla posterità».

<sup>53</sup> Non a caso l'episodio è addotto da T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 56, come esempio di edizione-pirata.

<sup>54</sup> In tal senso v. pure T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 41, già menzionato nella precedente nota 49.

<sup>55</sup> Mi riferisco alle seguenti lettere: Cic., *ad Att.* 12.24.1; 12.27.2; 12.32.2; 15.15.4; 16.1.5. Sui profili tecnico-giuridici dell'operazione bancaria (*permutatio pecuniae*: trasferimento di somme di denaro da una località a un'altra), oggetto delle citate epistole, v. A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - metà del III secolo d. C.)*, Napoli 1991, 116 ss.; ID., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino 2002, 26 e nt. 26.

e rapido cenno ad alcune categorie del personale impiegato da Attico in campo editoriale; tuttavia mi sembra difficilmente contestabile che la locuzione *'plurimi librarii'* (moltissimi copisti) alluda, in senso proprio, a una stabile attività di tipo editoriale, che non sarà stata ragionevolmente svolta per soddisfare soltanto esigenze personali o di qualche amico.

Orbene, ai fini dell'individuazione delle diverse categorie di lavoratori del settore librario e della ricostruzione dell'assetto organizzativo dell'impresa editoriale gestita da Attico, sono fondamentali e illuminanti, a mio avviso, le dettagliate notizie contenute nell'epistolario ciceroniano.

In una lettera ad Attico, scritta ad Anzio intorno al 20 giugno del 56 a.C., Cicerone chiede all'amico editore di inviargli due esperti di tecnica libraria per collaborare, in qualità di rilegatori (*glutinatores*) o di addetti ad altre mansioni (*ad cetera administri*), con Tirannione, un grammatico e letterato, al quale l'oratore aveva affidato il riordino della biblioteca della sua villa, che era stata devastata dalle bande di Clodio:<sup>56</sup>

Cic., *ad Att.* 4.4a.1: *Perbelle feceris si ad nos veneris. Offendes dissignationem Tyrannionis mirificam librorum meorum, quorum reliquiae multo meliores sunt quam putaram. Et velim mihi mittas de tuis librariolis duos aliquos quibus Tyrannio utatur glutinatoribus, ad cetera administris, iisque imperes ut sumant membranulam ex qua indices fiant, quos vos Graeci, ut opinor, στυβάς appellatis.*

In particolare, era precipuo compito dei *glutinatores* l'incollaggio dei fogli di papiro per la formazione del *volumen* e l'applicazione delle etichette di pergamena (o di papiro), con il nome dell'autore e il titolo del libro. Non a caso, al termine del lavoro svolto dai due esperti (Dionisio e Menolfo), Cicerone, in una lettera scritta anch'essa ad Anzio, volle esternare al suo amico editore la sua piena soddisfazione per l'eccellente risultato, in considerazione del fatto che tanto i palchetti quanto le etichette con i titoli avevano conferito lustro ai suoi libri:

Cic., *ad Att.* 4.8.2: *Qua quidem in re mirifica opera Dionysi et Menophili tui fuit. Nihil venustius quam illa tua pegmata, postquam sittybae libros illustrarunt.*

Oltre ai copisti e ai *glutinatores* facevano parte del personale librario di Attico anche gli *anagnostae*, specificamente menzionati da Nepote in *de viris ill.* 25.13.3, i quali, a differenza dei semplici copisti, operavano prevalentemente come lettori e correttori di testi.

Nel suo epistolario Cicerone ne menziona alcuni a proposito della vicenda editoriale della *pro Ligario* (*ad Att.* 13.44.3) e dell'invio ad Attico della prima stesura del suo trattato *'De gloria'* (*ad Att.* 16.2.6):

Cic., *ad Att.* 13.44.3: *Brutus mihi T. Ligari verbis nuntiavit, quod appelletur L. Corfidius in oratione Ligariana, erratum esse meum . . . Sciebam Corfidium pernecessarium Ligariorum; sed eum video ante esse mortuum. Da igitur, quaeso, negotium Pharnaci, Antaeo, Salvio ut id nomen ex omnibus libris tollatur;*

<sup>56</sup> Cfr. E. PAGLIA, *La cura del libro nel mondo antico. Guasti e restauro dei rotoli di papiro*, Napoli 1997, 100 e 113 ss., per il ruolo dei *glutinatores*.

Cic., *ad Att.* 16.2.6: «*De gloria*» *misi tibi. Custodies igitur, ut soles, sed notentur eclogae duae quas Salvius bonos auditores nactus in convivio dumtaxat legat.*

L'edizione della *Ligariana*, pronunciata nella seconda metà del 46 a.C. e curata da Attico, ebbe subito un clamoroso successo di vendite (v. sopra, nt. 21), tanto da indurre Cicerone - come egli afferma in una lettera del 2 luglio 45 - a non aggiungere altro al testo dell'orazione, in considerazione del fatto che essa aveva avuto già una larga diffusione: '*est enim pervulgata*' (*ad Att.* 13.20.2). A distanza di circa un anno, Cicerone, su segnalazione di Bruto, si rese conto di avere erroneamente citato Lucio Corfidio fra gli amici di Ligario, presenti al processo. Da qui la richiesta, rivolta ad Attico, nella lettera scritta nella sua villa di Tuscolo alla fine di luglio del 45, di affidare a Farnace, Anteo e Salvio l'incarico di eliminare quel nome da tutte le copie: *ut id nomen ex omnibus libris tollatur* (*ad Att.* 13.44.3).<sup>57</sup>

Salvio, menzionato nella lettera del luglio 45, figura altresì nella lettera scritta dall'oratore a Pozzuoli l'11 luglio del 44, poco dopo l'invio ad Attico della prima stesura del suo trattato '*De gloria*' (16.2.6). Nella lettera Cicerone prega l'amico editore di conservare, com'era solito fare, il manoscritto e di ricavarne estratti, in modo tale che l'*anagnostes* Salvio potesse leggerli ad ascoltatori di buon livello in occasione di un banchetto, all'ovvio fine di «tastare il polso dei potenziali lettori».<sup>58</sup>

L'effettiva disponibilità di una copiosa e variegata manodopera specializzata, e segnatamente di un congruo numero di ottimi *anagnostae*, solitamente impiegati per '*librarium menda tollere*',<sup>59</sup> e di esperti *glutinatores*, contribuiva notevolmente a elevare l'efficienza e il prestigio di aziende editoriali come quelle di Attico, dei Sosii e di Trifone, sotto il duplice profilo della correttezza<sup>60</sup> e dell'estetica<sup>61</sup> del libro, rispetto a quelle di altri editori, dotate di un esiguo numero di copisti, talvolta addirittura impreparati e non sempre scrupolosi.<sup>62</sup>

<sup>57</sup> Sulla predetta epistola v. per tutti U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 168 s., con letteratura, il quale evidenzia opportunamente che la versione tramandataci non ha recepito l'auspicata correzione, verosimilmente proprio perché, essendo stata l'orazione ampiamente *pervulgata*, non fu possibile effettuare la correzione in tutte le copie in circolazione.

<sup>58</sup> Così P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 351. A distanza di pochi giorni, Cicerone con una lettera scritta nella villa di Pompei il 17 luglio 44, inviò ad Attico una seconda stesura del trattato, *inculcatum et refectum*, invitandolo a trascriverla su una carta di grande formato (*macrocollum*) e a leggerla privatamente ai suoi commensali (*ad Att.* 16.3.1). Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 176 s., con specifico riguardo all'allestimento di una lettura per un pubblico selezionato; P. FEDELI, *I sistemi*, cit., 353, per quanto attiene al *macrocollum*.

<sup>59</sup> In tal senso Cic., *ad Att.* 13.23.2 (del 45 a.C.), a proposito dei suoi libri dedicati a Varrone, per i quali si stava procedendo all'eliminazione degli errori dei copisti.

<sup>60</sup> Così Cic., *ad Att.* 13.23.2, e Frontone, *Ep. ad M. Caes.* 1.7.4 (del 144-45 d.C.) per l'azienda di Attico; Horat., *Ars poet.* 345-346: *hic meret aera liber Sosii, hic et mare transit, et longum noto scriptori prorogat aevum*, per quella dei fratelli Sosii; Quint., *Inst. orat.*, dedica a Trifone, § 3: *Multum in tua quoque fide ac diligentia positum est, ut in manus hominum quam emendatissimi veniant*, per quella di Trifone.

<sup>61</sup> V., ad es., Mart., *Epigr.* 1.117.16: *rasum pumice (librum) purpuraque cultum*.

<sup>62</sup> Cfr., in tal senso Cic., *ad Q. frat.* 3.5.6: *de latinis (libris) quo me vertam nescio; ita mendose et scribuntur et veneunt*; cfr. pure *ad Q. frat.* 3.4.5; Strab., 13.1.54, lamentando il fatto che a Roma e ad Alessandria gli editori impiegavano copisti impreparati e poco scrupolosi; Mart., *Epigr.* 2.8.1-3: *Si qua videbuntur chartis tibi, lector, in istis sive obscura nimis sive latina parum, non meus est error: nocuit librarius illis*.

La concreta gestione di una copiosa e variegata manodopera notevolmente specializzata sollevava ovviamente complessi problemi di distribuzione, assegnazione, coordinamento e controllo delle varie attività nel corso delle diverse fasi del procedimento di formazione del libro. Problemi, questi, che non potevano essere sempre e costantemente affrontati e risolti personalmente dal gestore. Si rendeva, pertanto, opportuno delegare alcune delle predette funzioni a un manager aziendale, con compiti di direzione e controllo.

Sotto questo profilo mi sembra rilevante ed emblematica le seguente epistola ciceroniana, volta ad ottenere la divulgazione di un libro di Irzio, pieno di critiche per Catone e di grandi lodi per l'Arpinate:

*Cic., ad Att. 12.40.1: Qualis futura sit Caesaris vituperatio contra laudationem meam perspexi ex eo libro quem Hirtius ad me misit; in quo colligit vitia Catonis, sed cum maximis laudibus meis. Itaque misi librum ad Muscam ut tuis librariis daret. Volo enim eam divulgari, quoque facilius fiat imperabis tuis.*

Si tratta di una lettera scritta ad Astura il 9 maggio del 45 a.C., con la quale Cicerone informava Attico di avere mandato a Musca un libro, che gli era stato inviato da Irzio, nel quale l'Autore elencava una serie di difetti di Catone e formulava grandi lodi per lo stesso Cicerone.

L'espressione '*itaque misi librum ad Muscam ut tuis librariis daret*' prova che Musca non era uno dei tanti *librarii* di Attico, sibbene un capo equipe, preposto alla direzione e al controllo delle diverse fasi dell'*iter* editoriale. La preghiera, rivolta direttamente ad Attico, è soltanto quella di volersi adoperare per assicurare la più ampia diffusione del libro in questione (*eum divulgari*).

## 6. Le librerie editrici: profili economico-commerciali.

Dopo avere enucleato i profili organizzativi delle librerie editrici, occorre ora procedere all'esame dei loro profili economico-commerciali, che erano ovviamente incentrati, come in qualsiasi altra *negotiatio* (impresa) sul binomio costi - guadagni. I costi attecchivano all'incidenza economica delle attrezzature e del personale, approntati e utilizzati in vista della produzione e della vendita dei libri. I guadagni scaturivano, com'è ovvio, dalla vendita delle copie dei diversi manoscritti.

In questa prospettiva assume notevole rilievo, ancora una volta, l'epistolario di Cicerone.

Due lettere, in particolare, attestano, a mio avviso, il fine di lucro dell'attività editoriale svolta da Attico. Si tratta di due epistole scritte nella villa di Arpino, rispettivamente il 23 e il 24 giugno de 45 a.C. La prima verte sull'enorme successo editoriale dell'orazione *pro Ligario*, ampiamente attestato dal notevole numero delle copie vendute (*ad Att. 13.12.2*). La seconda concerne la seconda edizione degli *Academica*, articolata in quattro libri e non più in due, come la precedente edizione, nonostante l'eliminazione di non pochi argomenti (*ad Att. 13.13.1*):

*Cic., ad Att. 13.12.2: Ligarianam praeclare vendidisti. Posthac quicquid scripsero, tibi praeconium deferam;*

Cic., *ad Att.*, 13.13.1: *Grandiores sunt omino quam erant illi, sed tamen multa detracta ... Tu illam iacturam ferēs aequo animo quod illa quae habes de Academicis frustra descripta sunt. Multo tamen haec erunt splendidiora, breviora, meliora.*

Nella prima lettera il fine di lucro è univocamente palesato dal significato tecnico-giuridico del verbo *'vendere'* (ben noto a Cicerone), che non può essere aggirato, ipotizzando<sup>63</sup> un significato traslato del termine in questione, volto a porre in evidenza esclusivamente la divulgazione del libro.

Parimenti inaccettabile mi sembra l'ipotesi, prospettata dal Birt,<sup>64</sup> secondo cui la soddisfazione di Cicerone per l'elevato numero delle copie vendute sarebbe fondata su una presunta partecipazione di quest'ultimo ai costi e agli utili della Ligariana.<sup>65</sup>

Nella seconda lettera, il fine di lucro trova riscontro nella piena consapevolezza di Cicerone che la prospettata nuova edizione degli *Academia* (denominati, appunto, *'posteriora'*), subito dopo la prima (*Academia priora*), già definita e pronta per la diffusione, ma della quale gran parte delle copie non era stata ancora venduta, avrebbe potuto procurare un notevole danno economico all'amico editore, pur nell'ottimistica previsione che il varo di una nuova edizione più limpida, più contenuta e, quindi, migliore, avrebbe potuto procacciare maggiori guadagni all'editore, sì da compensare la perdita economica della prima.

Un'altra conferma, non meno rilevante, dell'attività essenzialmente commerciale svolta da Attico in campo libraio, può essere desunta, a mio avviso, da una lettera scritta ad Anzio nei primi d'aprile del 59 a.C.:

Cic., *ad Att.* 2.4.1: *Fecisti mihi pergratum quod Serapionis librum ad me misisti; ex quo quidem ego, quod inter nos liceat dicere, millesimam partem vix intellego. Pro eo tibi praesentem pecuniam solvi imperavi, ne tu expensum muneribus ferres.*

Cicerone, nel ringraziare l'editore Attico dell'invio di un libro di Serapione (un matematico e geografo del secondo secolo a.C.), del cui contenuto dichiara di aver potuto capire a stento la millesima parte, volle esplicitamente avvertirlo di avere già ordinato (verosimilmente a Marco Tullio Tirone, in considerazione della sua preziosa collaborazione *'in omne genere vel negotiorum vel studiorum meorum'*, per esplicita ammissione dello stesso Arpinate: *ad Att.* 7.5.2) il pagamento in contanti (*presentem pecuniam*) del relativo prezzo, al fine evitare che egli fosse indotto ad annotare, nei suoi registri contabili, la relativa somma (*expensum*) sotto la voce «doni» (*muneribus*).

Mi sembra che il ringraziamento e la correlata precisazione di avere già ordinato il pagamento del prezzo del libro provino a un tempo:

a) che Cicerone era pienamente consapevole, non soltanto della valenza commerciale dell'attività editoriale svolta da Attico, ma anche del rilevante costo di libri d'alta specializzazione, come quello di Serapione, al punto da sentirsi obbligato al pagamento del

<sup>63</sup> L. HAENNY, *Schriftsteller und Buchhändler im alten Rom*, Leipzig 1885, 53 ss.

<sup>64</sup> T. BIRT, *Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur*, Berlin 1882, 353 nt. 2.

<sup>65</sup> Con specifico riguardo alle menzionate tesi di Harenny e di Birt sono stati formulati puntuali rilievi critici, a mio avviso del tutto condivisibili, da U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 170 ss., ntt. 36 e 38:

prezzo del libro che gli era stato inviato, al preciso scopo di evitare che lo stesso Attico potesse decidere di inserirne l'importo, per comprensibili motivi di contabilità, sotto la voce doni;

b) che l'attività editoriale di Attico, verosimilmente incentrata su libri e autori di rango, non era certo limitata a scritti di carattere esclusivamente letterario;

c) che l'invio di libri di alta specializzazione a bibliofili, qual era Cicerone, possa essere stato ragionevolmente motivato da plausibili scopi di pubblicità.

Il fine di lucro, che ho cercato di desumere, per l'azienda editoriale di Attico, dall'epistolario di Cicerone, trova riscontro in alcune attestazioni, che attengono all'attività editoriale dei fratelli Sosii e di Trifone.

Per i Sosii<sup>66</sup> mi sembra sufficiente qui richiamare un noto brano dell'*Ars poetica* di Orazio, in cui, con riferimento ad un'opera di notevole successo, capace di unire il piacevole e il buono, divertendo e ammonendo il lettore, si giustappone al cospicuo guadagno degli editori (i Sosii, appunto), la semplice gloria e l'immortalità laica del suo autore (*prorogat aevum*):

Horat., *Ars poet.* 343-346:

*Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,  
lectorem delectando pariterque monendo;  
hic meret aera liber Sosiis, hic et mare transit  
et longum noto scriptori prorogat aevum.*

Per quanto attiene a Trifone, riflessioni del tutto simili si rinvengono in un noto epigramma di Marziale, in cui il poeta, pur compiacendosi della diffusione delle sue opere, persino nella lontana Britannia, è costretto a prendere atto, con evidente amarezza, che la sua ricompensa consiste soltanto nell'onore, ma non anche nel guadagno, che spetta esclusivamente all'editore:

Mart., *Epigr.* 11.3.3-6:

*Sed meus in Geticis ad Martia signa pruinis  
a rigido teritur centurione liber,  
dicitur et nostros cantare Britannia versus.  
Quid prodest? Nescit sacculus ista meus.*

## 7. Le librerie editrici: tipologie contrattuali.

Seguendo lo schema che ho già predisposto (sopra, § 1), dopo avere enucleato i profili organizzativi ed evidenziato gli aspetti economico-commerciali delle librerie editrici, procederò ora a una sintetica puntualizzazione delle tipologie contrattuali praticate dai rispettivi gestori; argomento, questo, sinora del tutto trascurato.

A tal fine, mi sembra utile distinguere due diverse fasi della complessa attività dei gestori di *tabernae librariae*, ascrivibili alla tipologia delle librerie editrici: a) la produzione delle copie; b) la circolazione delle copie prodotte.

<sup>66</sup> Sui Sosii e sulla loro attività di commercializzazione libraria, volta al guadagno v., per tutti, U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 193 ss., con letteratura.



Per quanto attiene alla prima fase, un punto di notevole rilievo era costituito dal rapporto intercorrente fra l'editore e l'autore del testo, con specifico riguardo a manoscritti del tutto inediti o a edizioni di particolare pregio (ad es.: per il valore del materiale scrittorio).

L'editore poteva liberamente riprodurre a sue spese un manoscritto già pubblicato, del quale poteva procurarsi un esemplare o acquistandolo o chiedendolo in prestito con un contratto di *locatio-conductio rei*, tenuto conto del fatto che il prestito oneroso di libri era sicuramente praticato (almeno per manoscritti antichi e non facilmente reperibili), come attesta, in particolare, il seguente brano delle Notti attiche di Gellio, a proposito del retore Antonio Giuliano, il quale, allo scopo di accertare se Ennio nel libro VII dei suoi Annali avesse effettivamente scritto '*quadrupes ecus*' (come egli aveva sentito declamare in pubblico da un certo *anagnostes*: Gell., *N.A.* 18.5.4-10), ovvero '*quadrupes eques*', come riteneva più esatto, aveva chiesto e ottenuto in prestito, con molta fatica e con un notevole esborso (*studio pretioque multo . . . conduxit*),<sup>67</sup> un esemplare di venerabile antichità, forse rivisto addirittura dalla mano del filologo Lampadione (cfr. sopra, nt. 22):

Gell., *N.A.* 18.5.11 : *Sed enim contentus inquit ego his non fuit et, ut non turbidae fidei nec ambiguae, sed ut purae liquentisque esset, 'ecus' ne an 'eques' scriptum Ennius reliquisset, librum summae atque reverendae vetustatis, quem fere constabat Lampadionis manu emendatum, studio pretioque multo unius versus inspiciendi gratia conduxit et 'eques' non 'ecus', scriptum in eo versu inveni.*

Nel caso, invece, di un manoscritto inedito, la sua pubblicazione da parte di editori professionali<sup>68</sup> era subordinata, in linea di massima,<sup>69</sup> a un'esplicita manifestazione di assenso

<sup>67</sup> L'espressione gelliana '*pretioque multo . . . conduxit*' potrebbe sembrare, a prima vista, contraddittoria, perché se, da un lato, il verbo '*conduxit*' rinvia chiaramente alla *locatio-conductio*; dall'altro, la locuzione '*pretioque multo*' farebbe pensare, in linea di massima, alla compravendita. Si tratta, però, di una contraddizione soltanto apparente, tenuto conto sia della marcata affinità della struttura contrattuale della *locatio-conductio* con quella dell'*emptio-venditio* (Gai 3.142; 3.145; D. 19.2.2, Gai 2 *rer. cott.*; I. 3.24); sia - e soprattutto - del fatto che, nella prassi commerciale e nel lessico giurisprudenziale, il segno '*pretium*', è adoperato espressamente per denotare, in alternativa a *merces* e a *pensio*, anche il valore economico della *res*, delle *operae*, dell'*opus*, oggetto di una *locatio-conductio*. Così, ad es., D. 19.2.28.2 (Labeo, 4 *post epit. a Iavol.*): *Idem iuris esse, si potestatem conducendi habebat, uti pretium conductionis praestaret*; D. 19.2.51.1 (Iavol. 11 *epist.*): *Non enim quicquam interest, utrum uno pretio opus an in singulas operas collocatur*; D. 19.2.58 pr. (Labeo 4 *post epit. a Iavol.*): *Insulam uno pretio totam locasti et eam vendidisti ita, ut emptori mercedes inquilinorum accederent. Quamvis eam conductor maiore pretio locaret, tamen id emptori accedit, quod tibi conductor debeat.*

Rimane, però, da individuare la ragione che poteva indurre un bibliofilo, pur di ottenere un libro in prestito, a pagare un costo uguale o addirittura superiore al prezzo di acquisto. La ragione, a mio avviso, è data dal fatto, che per libri antichi o rari, il librario considerava il prestito oneroso più vantaggioso della vendita. Il compratore, infatti, divenuto proprietario del manoscritto acquistato, avrebbe potuto liberamente produrne altre copie; concedendo, invece, uno o più manoscritti soltanto in prestito, il libraio realizzava cospicui guadagni, conservandone al tempo stesso la proprietà, con la conseguente possibilità di approntarne eventuali copie, allo scopo di sopperire all'inevitabile usura di quelli concessi in prestito.

<sup>68</sup> Prescindendo – s'intende – in questa sede, da taluni casi, peraltro ampiamente attestati, di edizioni pirata. Cfr., in particolare, P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 358 ss.; v. pure T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 56 s. Per quanto attiene al dibattito tema della rilevanza giuridica del plagio, v., per tutti, U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 117 ss., con dettagliata citazione e discussione della letteratura, soprattutto romanistica.

<sup>69</sup> Dico in linea di massima, perché l'autore ben poteva rimettere all'*arbitrium* dell'editore la decisione di

dell'autore, come possiamo dedurre, da due epistole, una di Cicerone, l'altra di Quintiliano, indirizzate ai rispettivi editori, Attico e Tirone.

Nella prima (del primo luglio del 45 a.C.) Cicerone, con riferimento alla pubblicazione dei suoi *libri 'de finibus'*, dopo un'iniziale protesta per l'allestimento di un'edizione che non sarebbe stata da lui autorizzata ('*iniussu meo*': *ad Att.* 13.21a.1), riconosce subito dopo, in modo esplicito, di non aver precisato, a suo tempo, che egli non riteneva ancora definitivo il quinto libro: '*a me enim praetermissum est ut dicerem me eos exire nondum velle*' (*ad Att.* 13.21a.2).

Nella seconda lettera, Quintiliano, aderendo alla sollecitazione di Trifone e venendo incontro alla richiesta del mercato, palesava in modo esplicito il suo assenso (*permittamus*) alla pubblicazione di tutti i libri della '*Institutio oratoria*', opera alla quale egli lavorava, peraltro, da molti anni:

Quint., *ep. ad Trifonem*, § 3: *Sed si tantopere efflagitantur quam tu adfirmas, permittamus vela ventis et oram solventibus bene precemur.*

Sempre con riferimento al rapporto intercorrente fra editore e autore, non mi sembra che possa escludersi una consensuale compartecipazione di entrambi alle spese di produzione, soprattutto in caso di edizioni pregiate e di alto costo. Ritengo che deponga in tal senso un'epistola ciceroniana del 13 luglio del 45 a.C., oggetto in dottrina di valutazioni contrastanti:<sup>70</sup>

Cic., *ad Att.* 13.25.3: *Sed tamen ego non despero probatum iri Varroni et id, quoniam impensam fecimus in macrocolla, facile patior teneri. Se etiam atque etiam dico, tuo periculo fiet. Qua re si addubitas, ad Brutum transeamus; est enim is quoque Antiochius.*

Il brano verte sui tagli apportati alla prima edizione degli *Academia*, opera che annoverava Marco Terenzio Varrone fra i personaggi del dialogo. Da qui la decisione di Cicerone, e il correlato invito rivolto ad Attico, di sottoporre il nuovo testo all'approvazione di Varrone, che Cicerone spera di poter ottenere, pur ribadendo, in ogni caso, la sua ferma volontà di confermare i tagli, '*quoniam impensam fecimus*' (perché affrontata, appunto, da Cicerone assieme ad Attico) '*in macrocolla*'.<sup>71</sup>

pubblicare o no un testo già compiutamente definito. In tal senso si orientò, appunto, Cicerone, il 3 giugno del 60 a.C., quando decise di licenziare e inviare ad Attico il *Commentarium consulatus mei* (*ad Att.* 2.1.2: *Tu, si tibi placueri liber, curabis ut et Athenis sit et in ceteris oppidis Graeciae. Videtur enim posse aliquid nostris rebus lucis adferre*), e il 25 ottobre del 44 a.C., quando decise di inviargli, assieme a una lettera, scritta nella sua casa di Pozzuoli, la seconda Filippica: '*Orationem tibi misi: Eius custodiendae et proferendae arbitrium tuum. Sed quando illum diem cum tu edendam putes?*' (*ad Att.* 15.13.1).

<sup>70</sup> Cfr., in vario senso, T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 47 e nt. 60; P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 355 e nt. 12, con letteratura; U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 168 nt. 29; 170 nt. 36, con altra letteratura.

<sup>71</sup> Secondo P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 355 nt. 12, «l'uso del termine *macrocollum* ci fa capire che Cicerone ha speso denaro per approntare l'originale degli *Academia*, che ora è nelle mani di Attico». In effetti, però, l'intero § 3, incentrato sull'invito, rivolto ad Attico, a dare i libri a Varrone, a rischio dello stesso Attico (*tuo periculo*), prova, a parer mio, che si trattava di un testo già pronto per l'edizione, al punto che lo stesso Cicerone prospettava, in caso di rifiuto, l'idea di sostituire il nome di Varrone con quello di Bruto, pur di lasciare inalterata la stesura che egli considerava definitiva e pronta per la pubblicazione.

Giova precisare, in proposito, che l'eventuale contribuzione dell'autore alle spese editoriali, non implicava una sua speculare compartecipazione agli utili. Il vantaggio dell'autore era costituito soltanto dalla diffusione di testi pregevoli sotto il duplice profilo della veste editoriale e del contenuto, e dalla fama che ne conseguiva. Eventuali vantaggi economici potevano discendere unicamente dalla vendita ad amatori di manoscritti di contenuto letterario o scientifico, non ancora editi, come attestano, in particolare, i casi dell'erudito Pompilio Andronico (Suet., *De gramm.* 8.3) e dello scienziato Plinio il Vecchio (Plin. min., *Ep.* 3.5.17);<sup>72</sup> e, per i componimenti poetici, due epigrammi di Marziale (11.108; 12.47), oggetto in dottrina di contrastanti valutazioni.<sup>73</sup>

Con specifico riguardo a tutte le altre attività della prima fase finalizzate all'allestimento delle copie programmate per il mercato librario, i rapporti contrattuali praticati dai gestori delle librerie editrici possono essere fondamentalmente ricondotte alle tipologie dell'*emptio-venditio* e *locatio-conductio operarum*. La prima era utilizzata, ovviamente, per l'acquisizione delle attrezzature e della manodopera servile (prevalente al tempo di Attico). La seconda era impiegata per la retribuzione di scrivani liberi, la cui mercede era commisurata, di norma (almeno dalla seconda metà del I° secolo d.C.), al numero delle linee copiate;<sup>74</sup> circostanza, questa, che induceva l'amanuense a scrivere in fretta e furia, al fine di guadagnare di più, come attesta un noto epigramma di Marziale (già in parte trascritto, sopra, § 5, nt. 62):

Mart., *Epigr.* 2.8.1-4:

*Si qua videbuntur chartis tibi, lector, in istis  
sive obscura nimis sive latina parum,  
non meus est error: nocuit librarius illis  
dum properat versus adnumerare tibi.*

Per quanto attiene, in fine, alla circolazione delle copie prodotte, che rappresenta la seconda fase delle attività dei gestori delle librerie editrici, le relative tipologie contrattuali erano costituite non soltanto dall'*emptio-venditio*, ma anche dalla *locatio-conductio rei*, utilizzate entrambe come strumenti negoziali del commercio librario: l'una per la vendita, l'altra per il prestito oneroso.

Alla determinazione del prezzo dei libri posti in vendita concorrevano diversi fattori:<sup>75</sup> la qualità del materiale scrittorio, il livello calligrafico, l'allestimento modesto o di lusso delle copie, il prestigio dell'autore e dell'editore, il livello generale dei prezzi, la prevedibile risposta (seppure in via approssimativa, ovviamente) del mercato. Una scrupolosa valutazione di tutti questi fattori era essenziale, oltre che utile, per tentare di realizzare un equilibrio ottimale fra costi e guadagni, anche se talvolta l'editore stabiliva prezzi che superavano nettamente,

<sup>72</sup> Su predetti casi v. T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 67 e ntt. 146 e 147; U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 188 ss., con letteratura.

<sup>73</sup> V., in proposito U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 190 ss., con ampi ragguagli bibliografici.

<sup>74</sup> In materia e, in particolare, sulla sticometria e sull'editto *de pretiis* di Diocleziano v. T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 52 s.; M. CAROLI, *Il commercio dei libri*, cit., 27 ss.

<sup>75</sup> Sul costo dei libri nel mondo romano v., in particolare, T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 69 ss., 77s.; P. FEDELI, *I sistemi di produzione*, cit., 361 ss.; M. CAROLI, *Il commercio librario*, cit., 27 ss.

secondo Marziale (con specifico riferimento al suo gracile libello dei ‘*Xenia*’, che l’editore Trifone vendeva al prezzo di quattro sesterzi),<sup>76</sup> il concreto ed effettivo rapporto fra costi e lucro:

Mart., *Epigr.* 13.3.1-4:  
*Omnis in hoc gracili xeniorum turba libello*  
*constabit nummis quattuor empta tibi.*  
*Quattuor est nimium? poterit constare duobus,*  
*et faciat lucrum bybliopola Triphon.*

L’aspetto più singolare del commercio librario delle librerie editrici nel mondo romano è costituito dal fatto che il fine di lucro era perseguito non soltanto con la vendita di copie di manoscritti, ma anche con il prestito oneroso di libri (soprattutto rari e antichi), realizzato in conformità allo schema contrattuale della ‘*locatio-conductio rei*’, come prova, in particolare, il verbo ‘*conduxi*’ del brano gelliano *N.A.* 18.5.11, già sopra trascritto.

Nell’ambito dell’Urbe il prestito oneroso di libri mi sembra sicuramente attestato, come ho già precisato, dal brano 18.5.11 delle *Notti Attiche* di Aulo Gellio, con specifico riferimento a un manoscritto, di venerabile antichità, del libro VII degli *Annali* del poeta Ennio, che il retore Antonio Giuliano aveva chiesto e ottenuto in prestito da un libraio, con un notevole esborso di denaro.

Le notizie più interessanti e rilevanti ci provengono, però, dall’Egitto greco-romano e, segnatamente, dal papiro Petaus 30, relativo all’attività professionale di Deio (sopra, § 4), e dai papiri Oxyr. 18/9192 e P. Horak 16 (entrambi del II° sec. d.C.), relativi all’attività professionale di Demetrio, gestore di una *taberna libraria* (sopra, § 5, nt. 48) ad Alessandria o a Ossirinco, ben noto a studiosi e lettori per la sua attività commerciale, svolta in campo librario, soprattutto con il prestito oneroso di libri, e specificamente ricercato e apprezzato, nella cerchia dei bibliofili, per la sua eccezionale dotazione, a differenza di altri librai, di libri rari e di notevole pregio editoriale.<sup>77</sup>

## 8. La responsabilità penale dei librai.

Procederò ora all’esame della responsabilità penale dei gestori delle librerie editrici e del loro personale<sup>78</sup> alla luce di un noto e assai dibattuto brano del libro 56 *ad edictum* di Ulpiano, inserito dai commissari giustinianeî nel titolo ‘*De iniuriis et famosis libellis*’ dei *Digesta*:

<sup>76</sup> Secondo T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 69, quattro sesterzi equivarrebbero a circa due euro. Si tratta, però, di confronti monetari ampiamente congetturali.

<sup>77</sup> Sui menzionati papiri e sulla diffusione del prestito librario oneroso (denominato, con odierna terminologia, “noleggîo”) nell’Egitto greco-romano v., in particolare, M. CAROLI, *Il commercio librario*, cit., 13 ss.

<sup>78</sup> Da distinguere, ovviamente, dalla censura politica e dalle correlate misure repressive, che potevano colpire non soltanto gli autori di libri, ma anche gli stessi librai, come attesta, ad es., Suet., *Domit.* 10.1, con riferimento agli scritti dello storico Ermogene di Tarso: ‘*Item Hermogenem Tarsensem propter quosdam in historia figuras [occidit], libraris etiam, qui eam descriperant, cruci fixis*’. V., in proposito T. KLEBERG, *Commercio librario*, cit., 77.

D. 47.10.5.9-11 (Ulp. 56 *ad ed.*): 9. *Si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum feret, etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, uti de ea re agere liceret et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse iubetur.* 10. *Eadem poena ex ex senatus consulto tenetur etiam is, qui επιγράμματα aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit: item qui emendum vendendum curaverit.* 11. *Et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis premium constituitur, servo forsitan et libertate praestanda. Qui enim si publica utilitas ex hoc emergit?*

I tre paragrafi del trascritto brano vertono sul reato di diffamazione, con specifico riguardo:

a) agli aspetti soggettivi (persone imputabili) e oggettivi (condotta tipica): *librum ad infamiam alicuius scribere, componere, edere nominatim, vel alterius nomine vel sine nomine; dolo facere quo quid eorum feret* (§ 9); *epigrammata aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum producere; emendum vendendum curare* (§ 10);<sup>79</sup>

b) alla sanzione accessoria (*intestabilitas*) contemplata nella normativa vigente: *Lex Cornelia de iniuriis*, integrata da un successivo *senatus consultum* (§§ 9 e 10);

c) alla previsione normativa di misure premiali a favore di eventuali *indices* (correi dissociati), la cui *ratio* è specificamente colta e giustificata da Ulpiano, in sede di commento, alla luce del criterio pragmatico della *publica utilitas* (§ 11).

Il brano ulpiano - che ritengo sostanzialmente genuino - ha suscitato in dottrina diversi rilievi critici e notevoli divergenze interpretative, che si estendono dall'individuazione delle fonti normative (*lex* e *senatus consultum*) al periodo finale '*quo enim si publica utilitas ex hoc emergit?*',<sup>80</sup> considerato da una parte della dottrina del tutto compilatorio.<sup>81</sup>

Per quanto attiene, in particolare, all'individuazione delle fonti normative, sono convinto che Ulpiano con le locuzioni '*ex lege*' (§ 9) e '*ex senatus consulto*' (§ 10) abbia inteso riferirsi rispettivamente alla *lex Cornelia de iniuriis* (81 a. C.) e a un successivo senatoconsulto, forse di età augustea. Verosimilmente, quest'ultimo si limitò a estendere le misure repressive (*aestimatio pecuniaria* e *intestabilitas*) e premiali (a favore dei correi dissociati)<sup>82</sup> - che erano state disposte, a suo tempo, dalla *lex Cornelia* per chi avesse scritto composto e pubblicato

<sup>79</sup> La normativa, in materia di diffamazione, che vigea al tempo di Ulpiano, si applicava pertanto a coloro che, a vario titolo (autori, scrivani, editori, e quanti si fossero adoperati per acquistarli e venderli), avessero partecipato alla produzione e alla diffusione di scritti, anche anonimi o pseudonimi, o di altre forme espressive non scritte, *ad infamiam alicuius pertinentes*.

<sup>80</sup> Per un quadro d'insieme dei diversi orientamenti dottrinali sui singoli punti del brano ulpiano v. R. SCEVOLA, '*Utilitas publica*', cit., 316 ss.; v. pure C. RUSSO RUGGERI, *Collaborazione dei correi dissociati*, cit., 136 ss.; EAD., *Indices e indicia*, cit., 82 ss.

<sup>81</sup> In tal senso v., da ultimo, M. MIGLIETTA, *Elaborazione di Ulpiano e di Paolo*, cit., 26 ss., che attribuisce l'inciso finale alla mano dei compilatori, i quali lo avrebbero inserito allo scopo di connettere il brano ulpiano al successivo frammento paolino D. 47.10.6.

<sup>82</sup> In tal senso v. C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione dei correi dissociati*, cit., 137 ss., con letteratura, che attribuisce - a mio avviso a ragione - alla *lex Cornelia* anche la previsione delle misure premiali, comunemente imputate dalla dottrina al senatoconsulto menzionato da Ulpiano. V. pure R. SCEVOLA, '*Utilitas publica*', cit., 316 ss., con ampia analisi dei diversi orientamenti dottrinali.

*libri ad infamiam alicuius pertinentes*, anche se editi *sine* o *alterius nomine*, e per chi si fosse adoperato con dolo perché ciò fosse fatto –, agli autori di brevi componimenti poetici o di altre forme espressive non scritte (disegni, graffiti, sculture, distribuiti o esposti in pubblico) e a quanti si fossero curati di acquistarli e venderli.<sup>83</sup>

Ciò posto e a completamento di quanto ho già precisato (sopra, § 3), circa le diverse attività sottese, in campo librario, ai verbi *scripserit*, *composuerit*, *ediderit* del § 9 del brano ulpiano, in questa sede mi limiterò soltanto ad alcune brevi riflessioni sullo scopo delle misure repressive e premiali contemplate nella legge sillana.

Per comprendere esattamente lo scopo delle misure repressive e premiali disposte dalla *lex Cornelia*, con specifico riguardo ai libri *ad infamiam alicuius pertinentes*, mi sembra indispensabile procedere ad una preliminare riflessione sul paragrafo iniziale del frammento ulpiano D. 47.19.5:

D. 47.10.5 pr. (Ulp. 56 *ad ed.*): *Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve domumve suam vi introitam esse dicat. Qua lege cavetur, ut non iudicet, qui ei qui agit gener socer, vitricus privignus, sobrinusve est propiusve eorum quemque ea cognitione adfinitateve attinget, quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit. Lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus verberatusve domusve eius vi introita sit. Apparet igitur omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri.*

Il trascritto paragrafo costituisce verosimilmente una sintesi compilatoria dell'originario discorso ulpiano. Depone, in tal senso, a mio avviso, il periodo finale (*Apparet igitur . . . contineri*), che mal si concilia con il periodo iniziale (*lex Cornelia . . . dicat*), sostanzialmente ribadito nel terzo periodo (*lex itaque . . . introita sit*), secondo cui la *lex Cornelia* avrebbe previsto e disciplinato tre fattispecie (*pulsare, verberare, vi domum introire*).

Orbene, ritengo che le tre fattispecie, considerate esclusive da una parte della dottrina,<sup>84</sup> siano state appositamente menzionate, all'inizio dell'originario discorso ulpiano, in considerazione del fatto che rappresentavano – come, peraltro, è stato già non a torto sostenuto<sup>85</sup> – «i casi principali in relazione ai quali era consentito *iniuriarum agere*», ai sensi e per gli effetti della *lex Cornelia*. Subito dopo, Ulpiano avrà verosimilmente menzionato,

<sup>83</sup> Per G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in ANRW 11/14, Berlin-New York 1928, 771 ss., secondo il quale la *lex Cornelia* avrebbe contemplato, istituendo un'apposita '*quaestio*', esclusivamente le fattispecie del *pulsare, verberare, vi domum introire* (D. 47.10.5 pr.), le fattispecie diffamatorie contemplate in D. 47.10.5.9-11 sarebbero state introdotte da due distinti senatoconsulti: il primo, identificato il provvedimento senatorio di cui parla Suet., *Aug.* 55, avrebbe contemplato ogni tipo di attività diffamatoria, scritta o orale, in prosa o in poesia, edita o inedita; il secondo avrebbe aggiunto soltanto la fattispecie dell'anonimato. Sul punto cfr., con altri ragguagli bibliografici, R. SCEVOLA, '*Utilitas publica*', cit., 325 s., nt. 53.

<sup>84</sup> Citazioni in C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione*, cit., 138, ntt. 86-87; V. pure R. SCEVOLA, '*Utilitas publica*', cit., 323 e nt. 53, per quanto attiene al dibattuto problema della possibilità di ravvisare nella *lex Cornelia de iniuriis* un '*quartum genus iniuriarum*'; adde M. MIGLIETTA, *Elaborazione di Ulpiano e di Paolo*, cit., 88, nt. 125, il quale ritiene che dalle fonti non «si possa trarre tale ipotesi».

<sup>85</sup> Così C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione*, cit., 137.

a parer mio, le diverse attività librarie (sottese ai verbi *scripserit*, *composuerit*, *ediderit*), specificamente finalizzate ‘*ad infamiam alicuius*’. Si spiega così l’affermazione finale, con la quale Ulpiano volle sintetizzare ed evidenziare, al termine del paragrafo introduttivo, il comune denominatore delle fattispecie contemplate nella *lex Cornelia de iniuriis*: ‘*apparet igitur omnem iniuriam, quae manu fit* (in contrapposizione, ovviamente, all’*iniuria* verbale) *lege Cornelia contineri*’.

In piena sintonia con l’impostazione e l’articolazione delle predette considerazioni introduttive, l’*iter* argomentativo dei successivi paragrafi è incentrato, non a caso, sulla simmetrica ricognizione (rispetto all’ordine espositivo del § precedente) della condotta delle diverse fattispecie criminose contemplate e disciplinate nella legge sillana: *pulsare* e *verberare* (§ 1), *vi domum introire* (§§ 2-5); *scribere componere edere libri, ad infamiam alicuius pertinentes* [§§ 9, 10 (per le misure integrative del senatoconsulto) e 11].

Ai nostri fini rilevano, ovviamente, soltanto i §§ 9-11, che attengono unitariamente alla fattispecie criminosa della diffamazione realizzata per mezzo di libri o di altre forme espressive.

Nel § 9, Ulpiano evidenzia la condotta tipica della diffamazione, disciplinata dalla *lex Cornelia de iniuriis*, utilizzando e trascrivendo, con ogni verosimiglianza, l’enunciato legislativo: ‘*si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret*’.

Si trattava, pertanto, di un *crimen*, che implicava e comportava, di norma, la compartecipazione di più soggetti: l’autore (*composuerit*); lo scrivano, libero o schiavo (*scripserit*); l’editore (*ediderit*); e chiunque si fosse attivato dolosamente affinché ciò fosse fatto (*dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret*).

Alla luce di tale circostanza si può ben comprendere lo scopo delle misure repressive e premiali, specificamente contemplate nella normativa sillana.

La *lex Cornelia* mirava, in definitiva, a scoraggiare (con sanzioni repressive) e a neutralizzare (con misure incentivanti) la compartecipazione a un *crimen*, che pur ledendo in modo diretto e immediato, l’onorabilità di singole persone, era potenzialmente in grado d’inquinare e compromettere la convivenza e la pace sociale. Rispondono appunto a tale obiettivo le sanzioni repressive (pene) e le misure incentivanti (premi) volte a rafforzare il precetto legislativo; e, precisamente, la pena dell’*instabilitas*, in aggiunta a quella pecuniaria, e i premi volti a promuovere, in perfetta sintonia con un preciso indirizzo di politica del diritto, perseguito dalla legislazione sillana in tema di *quaestiones perpetuae*,<sup>86</sup> la collaborazione giudiziaria degli *indices* (correi dissociati), che era ritenuta oggettivamente necessaria e indispensabile, nell’ipotesi di libri diffamatori editi *sine* o *alterius nomine*,<sup>87</sup> al punto da indurre Ulpiano a giustificarne l’incentivazione con premi sulla base del criterio pragmatico dell’*utilitas publica*.

In particolare, i premi previsti dalla legge sillana consistevano in una somma di denaro, commisurata al patrimonio posseduto (*substantia*) dall’*accusata persona*, a favore di ‘*indices*’

<sup>86</sup> V., sul punto, C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione*, cit., 129 ss., con letteratura.

<sup>87</sup> In questi casi e in assenza di ‘*indices*’, la *probatio* della fattispecie criminosa sarebbe stata, infatti, *difficilis*, come dice espressamente Paolo (D. 47.10.6), sia pure con specifico riferimento alle disposizioni del senatoconsulto.

di condizione libera e anche nella concessione della libertà a favore di schiavi,<sup>88</sup> concessione di notevole rilievo, tenuto conto del fatto che la gran parte del personale utilizzato nelle *tabernae librariae* era costituita da persone di rango servile.

## 9. Conclusioni.

Al termine dell'*iter* argomentativo fin qui svolto, mi sembra opportuno enucleare ed evidenziare, sia pure in termini sintetici, le seguenti conclusioni:

A) La locuzione '*taberna libraria*', strettamente legata alla prassi economico-commerciale della produzione e della circolazione libraria, denota, sotto il profilo tecnico-giuridico, in piena sintonia con la nozione "editale - giurisprudenziale" di '*taberna instructa*' (Ulp. D. 50.16.185) e con le locuzioni giurisprudenziali '*genus negotiationis*' (Ner. D. 33.7.23) e '*instrumenta negotiationis*' (Paul. D. 33.7.13), un complesso di *res et homines*, predisposti e organizzati dal titolare della *taberna* per la produzione e la diffusione di copie di libri di vario genere (§§ 4 e 5).

B) Il dato più rilevante dell'esperienza commerciale romana in campo librario è costituito dal preminente rilievo, nell'ambito generale delle *tabernae librariae*, della tipologia delle "librerie editrici", che erano contraddistinte da un insieme di *res* (attrezzature) *et homines* (personale), predisposto e organizzato dal titolare di una *taberna libraria* non soltanto per la commercializzazione (vendita e prestito oneroso), ma anche per la produzione di copie di libri (§§ 5-6).

C) L'attività economico-commerciale delle librerie editrici era improntata, al pari di quella di qualsiasi altra *negotiatio* (impresa), al fine di lucro, con ovvie ripercussioni, dal punto di vista contabile, sul binomio costi-guadagni (§ 6).

D) Nel quadro complessivo delle tipologie contrattuali adoperate dai titolari delle librerie editrici nell'esercizio della loro attività economico-commerciale, l'aspetto più singolare è costituito dal fatto che il fine di lucro era normalmente perseguito non soltanto con la vendita di copie di manoscritti, ma anche con il prestito oneroso di libri (soprattutto rari e antichi); prestito realizzato, sotto il profilo negoziale, per mezzo dello schema contrattuale della '*locatio rei*' (§ 7).

E) L'edizione e la diffusione di *libri ad infamiam alicuius pertinentes*, nella misura in cui, pur ledendo in modo diretto e immediato l'onore di singole persone, era potenzialmente in grado d'inquinare e compromettere la convivenza e la pace sociale, rendeva i titolari delle librerie editrici e il loro personale penalmente responsabili, al pari dell'autore, ai sensi e per gli effetti della *lex Cornelia de iniuriis* (§ 8).

<sup>88</sup> Le predette misure incentivanti, disposte dalla legge sillana, furono estese dal senatoconsulto, menzionato nel § 10 del brano ulpiano, alle fattispecie di epigrammi disegni graffiti, diffusi e circolanti anche con la complicità di venditori e compratori.





La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).



Finito di stampare nel mese di dicembre 2015  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)







